

Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Braccianti agricoli
Elenchi nominativi per il 2013

Fasi
Contribuzione per le aziende anno 2014

Termini prorogati per la stabilizzazione
Associazione in partecipazione

Comparto industria
Testo unico sulla rappresentanza sindacale

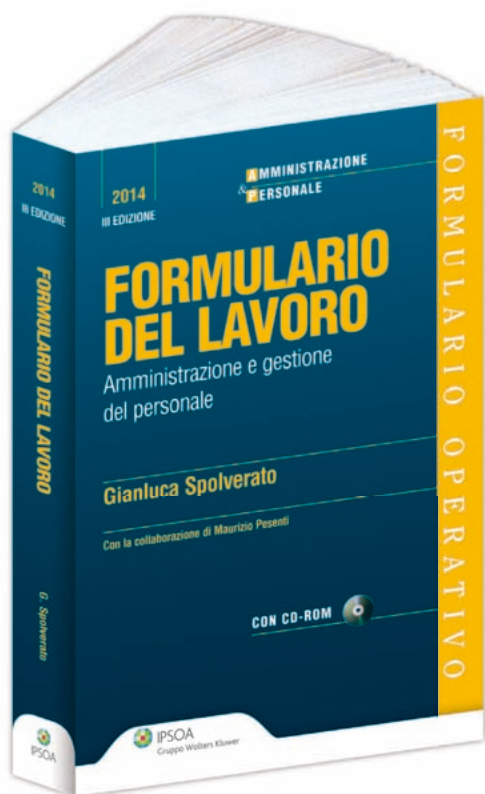


Anno XV, 1° febbraio 2014, n. 5 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



di **Gianluca Spolverato**

pagg. 747 - € 72,00

Codice: 00139511

FORMULARIO DEL LAVORO

Amministrazione e gestione del personale

Il volume **fornisce** tutte le **soluzioni** degli **aspetti contrattuali** prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l'agenzia, l'appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che **costituiscono** la quasi totalità delle **problematiche** che si riscontrano nell'**amministrazione del personale**.

Suddivisa in argomenti tematici, ogni **formula** viene proposta e **analizzata** sotto **quattro aspetti** principali: i **punti di attenzione**, la **gestione in sintesi**, le **clausole**, le **formule**.

Allegato al libro viene proposto un **Cd-Rom** contenente le formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Normativa	NAZIONALE	237
	Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore - Istruzioni per le aziende agricole	
	<i>Notizia</i>	237
	<i>Inps - Circ. n. 181 del 23 dicembre 2013</i>	
	Braccianti agricoli - Elenchi nominativi per il 2013	
	<i>Notizia</i>	238
	<i>Inps - Circ. n. 1 del 10 gennaio 2014</i>	
	Variazione del tasso di interesse legale	
	<i>Notizia</i>	240
	<i>Inps - Circ. n. 2 del 10 gennaio 2014</i>	
	Associati in partecipazione - Proroga dei termini per la stabilizzazione	
	<i>Notizia</i>	240
	<i>Inps - Circ. n. 3 del 14 gennaio 2014</i>	
	Ammortizzatori sociali in deroga - Utilizzo somme residue	
	<i>Notizia</i>	241
	<i>Inps - Msg. n. 372 del 9 gennaio 2014</i>	
Inserito	Mod. UniLav - Indicazione della retribuzione	
	<i>Notizia</i>	242
	<i>Min. lavoro - Nota n. 489 del 10 gennaio 2014</i>	
	Durc «estero» - Aggiornamento Sportello unico previdenziale	
	<i>Notizia</i>	242
	<i>Inail - Nota n. 3 del 2 gennaio 2014</i>	
	Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2014	
	<i>Notizia</i>	243
	<i>Fasi - Circ. n. 1 del 1° gennaio 2014</i>	
	Brevi dall'Unione europea	
Contrattazione	<i>Rassegna</i>	247
	Adempimenti dal 25 gennaio all'8 febbraio 2014	
	<i>Scadenario</i>	249
	Lavanderie - Aziende industriali	
	<i>Archivio</i>	II
	CONTRATTI	253
	Settore industriale	
	<i>Notizia</i>	253
	<i>Accordo interconfederale 10 gennaio 2014</i>	
	Gomma e plastica - Aziende industriali	
	<i>Notizia</i>	254
	<i>Ipotesi di accordo 8 gennaio 2014</i>	

Dati tabellari

Gas-acqua

Notizia	257
<i>Ipotesi di accordo 14 gennaio 2014</i>	

Scuole private - Laiche

Notizia	263
<i>Verbale di riunione 10 gennaio 2014</i>	

TABELLE	265
----------------------	-----

Trattamento di fine rapporto

<i>ISTAT - Comunicato 14 gennaio 2014</i>	265
---	-----

Crediti di lavoro

<i>ISTAT - Comunicato 14 gennaio 2014</i>	265
---	-----

PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,
Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,
Barbara Trillò, Roberta Valentini, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegale@indicitalia.it
contratticollettivi@indicitalia.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it
- Indicitalia Servizio Clienti
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it

Italia: Euro 186,00

Esteri: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore - Istruzioni per le aziende agricole

INPS, circ. 23 dicembre 2013, n. 181

L'Inps, con circolare 14 marzo 2013, n. 40 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 14/2013, pag. 597), ha delineato il quadro normativo e l'ambito di applicazione del congedo obbligatorio (un giorno) e del congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), istituiti dalla L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Con la **circolare 23 dicembre 2013, n. 181**, l'Istituto fornisce le istruzioni operative per una corretta denuncia sul modello DMAG, a decorrere dalla competenza del 1° trimestre 2013, delle giornate di congedo fruito, nel corso del trimestre, per i soli OTI, mentre rimanda alla circolare di cui sopra per ogni questione di carattere normativo.

Con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al 4° trimestre 2013, i datori di lavoro che anticipano le prestazioni in parola potranno indicare, attraverso una denuncia di tipo P (principale) - S (sostitutiva) - V (di variazione), per ogni singolo lavoratore beneficiario dell'anticipazione, nel quadro «F», relativamente al «tipo retribuzione», una delle seguenti lettere:

- | | |
|---|--|
| B | Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92. |
| D | Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente di cui all'art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92. |

Per ciascuna di esse occorrerà, inoltre, avvalorare:

- campo «giorni»: il numero dei giorni per i quali è stata erogata la prestazione;
- campo «retribuzione»: l'importo delle prestazioni anticipate per l'evento di cui alle lettere di nuova istituzione. Qualora il permesso sia di tipo orario, occorrerà indicare il numero delle ore nel campo «Ore PT GOR».

Come per le altre prestazioni anticipate, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: «il sottoscritto dichiara che gli importi anticipati esposti nel quadro F, campo retribuzione, sono stati effettivamente anticipati al lavoratore, sono stati determinati in conformità alle vigenti

disposizioni di legge e la relativa documentazione è custodita in azienda».

Infine, relativamente alle modalità di compensazione delle somme anticipate dalle aziende agli operai agricoli a tempo indeterminato, l'Inps rinvia a quanto esposto nella circolare n. 118/2007.

Braccianti agricoli - Elenchi nominativi per il 2013

INPS, circ. 10 gennaio 2014, n. 1

Con circolari n. 102/2008 e n. 57/2009, l'Inps ha illustrato le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 65, L. n. 247/2007 ed i relativi adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004 e ricadere in area dichiarata calamitata avente i seguenti requisiti:

- l'area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

L'art. 38, commi 6 e 7 della L. n. 111/2011 ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Inps entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Pertanto, gli elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2013 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2014.

Con la **circolare 10 gennaio 2014, n. 1**, l'Inps fornisce chiarimenti in relazione al riconoscimento del beneficio in questione ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici valevoli per l'anno 2013 e, più in particolare, sugli adempimenti a carico delle aziende interessate.

Il beneficio, che si applica anche ai piccoli coloni e partecipanti familiari, consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 102/2004. Per l'anno 2013, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del cod. civ.

Quanto agli adempimenti a carico delle aziende, queste ultime devono dichiarare lo stato calamitoso, trasmettendo per via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati, la dichiarazione di calamità nella quale devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 1079, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

L'applicazione è disponibile, nella sezione «Servizi Online», con la dicitura «dichiarazione di calamità aziende agricole» ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell'invio telematico del Dmag-Unico.

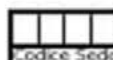
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e partecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea.

La presentazione telematica o cartacea deve avvenire entro la data del 31 gennaio 2014, per dar modo alle competenti sedi Inps di procedere alla convalida delle domande entro il 10 febbraio 2014.



**DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE AI PICCOLI
COLONI/COMPARTICIPANTI FAMILIARI DEI BENEFICI A
SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
comma 65 art.1 , legge 24 dicembre 2007, n. 247**

Sede



Codice Sede

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto concedente _____/_____, codice fiscale _____ dichiara di aver attivato le procedure di cui all'art 1 comma 3 lett. a) del d.lgs. n.102/2004 per l'evento calamitoso verificatosi dal _____ al _____ nella località _____ contraddistinta dal codice ISTAT provincia _____ codice ISTAT comune _____ e di aver ottenuto/richiesto il rimborso dei danni subiti.

data

firma

Variazione del tasso di interesse legale

INPS, circ. 10 gennaio 2014, n. 2

L'Inps, con la **circolare 10 gennaio 2014, n. 2** fa presente che a seguito del D.M. 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013, n. 292, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., è stata fissata all'1% con decorrenza 1° gennaio 2014.

L'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000 disciplina l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura pari all'interesse legale.

Pertanto, in queste ipotesi le sanzioni civili possono ridursi all'1%, a condizione, tuttavia, precisa l'Istituto, dell'integrale pagamento dei contributi dovuti, situazione che, in presenza di domanda di pagamento dilazionato, si realizza a seguito dell'accoglimento della medesima istanza.

La misura dell'1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

Inoltre, per le esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2014, il calcolo degli interessi dovuti andrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Infine, il D.M. 12 dicembre 2013 produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Di conseguenza la misura dell'interesse legale dell'1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014.

A tale fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la nuova misura dell'1%.

Associati in partecipazione - Proroga dei termini per la stabilizzazione

INPS, circ. 14 gennaio 2014, n. 3

In merito alla stabilizzazione dei rapporti con associati in partecipazione, l'Inps, con la **circolare 14 gennaio 2014, n. 3**, comunica che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 7-bis del D.L. n. 76/2013, dall'art. 1, comma 133, della legge di stabilità 2014 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 170), il termine entro il quale le aziende possono stipulare con le associazioni dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi, originariamente fissato al 30 settembre 2013, è stato prorogato al **31 marzo 2014**, mentre il termine per il deposito da parte dell'associante, presso le competenti sedi Inps, della documentazione prevista per la stabilizzazione degli associati (contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato ed attestazione dell'avvenuto versamento), originariamente fissato al 31 gennaio 2014, è stato prorogato al **31 luglio 2014**.

Lo slittamento dei termini non comporta sostanziali modifiche per quanto riguarda le modalità di versamento del

contributo straordinario, precedentemente indicate dall'Inps nella circolare n. 167/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 2/2014, pag. 73), tranne che per il periodo di riferimento. Infatti, il versamento deve essere eseguito con causale C10 e deve riportare nel campo «matricola INPS/ filiale/azienda» il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell'associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il mese da indicare nel campo «periodo di riferimento: da mm/aaaa» è, invece, il seguente:

— 12/2013 per le stabilizzazioni effettuate entro l'anno 2013;

— 01/2014 per le stabilizzazioni che avvengono nel 2014.

Con riguardo al calcolo del contributo straordinario, l'Inps rammenta che in caso di cessazione o di sospensione lavorativa dell'associato, per qualsiasi motivazione essa sia avvenuta, devono essere presi in considerazione gli ultimi sei mesi di attività lavorativa.

Per le istruzioni operative in merito all'invio telematico della

domanda di stabilizzazione e della relativa documentazione, l'Istituto previdenziale rimanda a quanto esposto con il

messaggio n. 20906/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 182).

Ammortizzatori sociali in deroga - Utilizzo somme residue

INPS, msg. 9 gennaio 2014, n. 372

L'Inps, con il **messaggio 9 gennaio 2014, n. 372**, comunica, come peraltro già disposto dal Ministero del lavoro con la nota n. 41602/2013, che le Regioni e le Province autonome possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie già assegnate, e non ancora utilizzate, per gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 64-65, della legge n. 92/2012. Le Regioni e le Province autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori, per periodi di competenza 2014, devono utilizzare come decreto di finanziamento il numero fittizio di decreto «33334» e le Sedi Inps, nell'emettere le autorizzazioni di C.i.g. in deroga per i periodi di competenza 2014, utilizzano lo stesso numero di decreto «33334» e come codice intervento «699». Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga per i periodi di competenza 2014, le Sedi usano i seguenti codici d'intervento.

409	ABRUZZO
410	ABRUZZO Sisma
411	BASILICATA
412	CALABRIA
413	CAMPANIA
414	EMILIA ROMAGNA
415	FRIULI-VENEZIA GIULIA
416	LAZIO
417	LIGURIA
418	LOMBARDIA
419	MARCHE
420	MOLISE
421	P.A. BOLZANO
422	P.A. TRENTO
423	PIEMONTE

424	PUGLIA
425	SARDEGNA
426	SICILIA
428	TOSCANA
429	UMBRIA
430	VALLE D'AOSTA
431	VENETO

L'Inps ribadisce, inoltre, che è possibile procedere all'erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso. Infine, in caso di proroga, vanno applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente. Le relative istruzioni sono state impartite dall'Istituto previdenziale con la circolare n. 57/2007 e con i messaggi n. 20024/2010 e n. 17338/2012.

Inoltre, lo stesso Ministero del lavoro, con la nota n. 43332/2013, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, ha invitato le Regioni e le Province autonome a non concedere C.i.g. in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014.

Pertanto, anche nel 2014 non sarà possibile per le Regioni e le Province autonome emettere decreti di concessione che comprendano periodi a cavallo degli anni 2013-2014.

Mod. UniLav - Indicazione della retribuzione

Min. lavoro, nota 10 gennaio 2014, n. 489

Il Ministero del lavoro, con la **nota 10 gennaio 2014, n. 489**, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che il campo «retribuzione/compenso» del modello telematico UniLav, può essere compilato anche in modo indicativo, senza incorrere in sanzioni.

Le violazioni attinenti alla indicazione, richiesta dalla nuova modulistica, sulla «retribuzione/compenso» da corrispondere al lavoratore infatti, rientrano nell'ambito delle violazioni meramente formali (quindi non sanzionabili).

Tale elemento, oltre che difficilmente preventivabile «ab

initio», essendo connesso alle dinamiche del rapporto di lavoro (ad es. lo svolgimento di lavoro straordinario), non può considerarsi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro sia del monitoraggio del mercato del lavoro.

Tra l'altro, nell'ambito del modello UniLav, è richiesta l'indicazione del contratto collettivo applicato che, già di per sé, garantisce la corretta applicazione dei contenuti di cui all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996.

Pertanto, ferma restando l'obbligatorietà della compilazione del campo «retribuzione/compenso», la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.

Durc «estero» - Aggiornamento Sportello unico previdenziale

INAIL, nota 2 gennaio 2014, n. 3

L'Inail, con la **nota del 2 gennaio 2014, n. 3**, rende nota l'implementazione della procedura che permette ai soli utenti con profilo «azienda» e «intermediario di richiedere il Durc da presentare esclusivamente a soggetti privati o amministrazioni esteri (c.d. Durc «estero»).

Tale implementazione è stata rilasciata con la versione 4.0.1.30 dell'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.

Con la circolare n. 5/2012, il Dipartimento della funzione pubblica ha puntualizzato che qualora il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445/2000 non deve essere apposta. In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana, e sia quindi nullo, deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40,

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».

L'Istituto precisa che per richiedere il Durc «estero», l'utente deve selezionare «Altri usi consentiti dalla legge» nel menù «Pratiche - Richiesta - Altra tipologia», indicare nel campo a testo libero la «specifica uso» e valorizzare il flag «DURC Estero».

Il certificato deve recare in calce la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione».

Infine, l'Inail evidenzia che sul sito sono stati pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione (link «Info - informazioni sulla procedura»).

Fasi - Contribuzione per le aziende anno 2014

FASI, circ. 1° gennaio 2014, n. 1

Il Fasi, con **circolare n. 1 del 1° gennaio 2014**, riepiloga le norme relative alla contribuzione valide per le aziende per l'anno 2014.

Contribuzione

Il Fondo ricorda che l'entità dei contributi da versare al Fasi, per l'anno 2014, è:

A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio risultano iscritti o si iscrivano al Fasi

- 435,00 euro trimestrali per l'assistenza ai dirigenti in servizio, riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, iscritto o che si iscriva al Fondo;
- 294,00 euro trimestrali per l'assistenza ai dirigenti pensionati, riferiti a ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo ed indipendentemente dall'iscrizione al Fondo medesimo di dirigenti pensionati provenienti dalle aziende stesse.

Tale contributo trimestrale di 294,00 euro, dovuto dalle aziende per i dirigenti pensionati, tale contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dal 1° aprile 2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del Fasi a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa a 367,50 euro (294,00 euro + 73,50 euro = 367,50 euro);

A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio, già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso

- 435,00 euro trimestrali a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino al trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al Fasi.

Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle aziende il contributo per i dirigenti pensionati.

Il dirigente, al fine di poter mantenere l'iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l'azienda, anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest'ultima nei confronti del Fasi stesso;

A carico delle aziende i cui dirigenti in servizio non risultano iscritti al Fasi e per le quali non operino iniziative per i dirigenti pensionati comunque dirette ad assicurare, con il contributo delle aziende stesse, prestazioni per l'assistenza sanitaria, integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale

- 294,00 euro trimestrali per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo.

Inoltre il contributo è maggiorato del 25% per le aziende che si iscrivano (a partire dal 1° aprile 2006) a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del Fasi a favore dei soli dirigenti in servizio. In tal caso, il contributo trimestrale passa a 367,50 euro (294,00 euro + 73,50 euro = 367,50 euro);

A carico dei dirigenti

a) in servizio:

- 220,00 euro trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al Fondo, ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
- 432,00 euro trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto, secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo;

b) già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:

- 220,00 euro trimestrali per ciascun dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statuari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
- 432,00 euro trimestrali per ciascun genitore a carico iscritto, secondo quanto stabilito dagli Organi Collegiali del Fondo.

Il contributo dei dirigenti iscritti, in servizio oppure in periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, deve essere trattenuto, dalla retribuzione ovvero dalla indennità,

da parte dell'azienda che dovrà provvedere a versarlo unitamente al contributo da essa dovuto;
c) quota di ingresso.

La quota di ingresso è dovuta da coloro che si iscrivano o reiscrivano al Fondo e deve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.

La quota di ingresso è pari a 500,00 euro ed è dovuta:

- dai dirigenti in servizio che si iscrivano al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
- dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fasi;
- dai dirigenti che si iscrivano al Fasi, in caso di confluenza collettiva;
- dai dirigenti all'estero che si iscrivano a sensi dell'articolo 2, lettera f) dello Statuto.

La quota di ingresso è maggiorata a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

- dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la domanda di iscrizione viene inoltrata oltre 18 mesi dalla nomina o dalla assunzione;
- dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivano dopo 6 mesi dalla data della confluenza stessa;
- dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti dell'iscrizione al Fasi) che successivamente si reiscrivano.

La quota di ingresso non è, invece, dovuta:

- dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, purché la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei mesi dalla nomina o dall'assunzione;
- dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
- dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.

Versamento dei contributi

Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario (28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre) con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.

Per ciascun dirigente in forza che risulti iscritto al Fondo il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), le aziende devono versare al Fasi trimestralmente, nei termini sopraindicati, l'importo di 435,00 euro riferito al contributo a carico delle aziende e l'importo di 220,00 euro riferito al contributo a carico del dirigente, da trattenersi sulla retribuzione del dirigente stesso.

A questo proposito è necessario che i dirigenti di nuova iscrizione comunichino all'azienda di appartenenza la propria adesione al Fondo, anche ai fini dell'autorizzazione alla trattenuta di cui sopra.

Nel caso di eventuali genitori a carico, pure iscritti, è necessario che il dirigente interessato segnali all'azienda tale situazione, autorizzando la trattenuta del contributo aggiuntivo dovuto. In questo caso l'azienda, trimestralmente, deve aggiungere alle quote sopra indicate l'importo di 432,00 euro per ciascun genitore iscritto.

All'atto della definizione dell'iscrizione di ciascun dirigente, viene inviata all'azienda conferma dell'avvenuta iscrizione, con l'indicazione dei contributi dovuti.

Inoltre, per ciascun dirigente in forza il primo giorno di ogni trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), indipendentemente dall'iscrizione o meno al Fondo, le aziende devono versare al Fasi trimestralmente, nei termini già indicati, l'importo di 294,00 euro; del tutto ininfluenti risultano quindi eventuali variazioni del numero dei dirigenti in forza che si dovessero verificare nel corso del trimestre.

Tale contributo non è dovuto per i dirigenti ai quali, alla cessazione del rapporto di lavoro, è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso e per tutto il periodo coperto da tale indennità.

Nell'ipotesi di dirigenti che si iscrivano per la prima volta al Fasi nel corso del trimestre di calendario, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo i ratei mensili della quota trimestrale a proprio carico, pari a 145,00 euro (435,00 euro : 3), per ciascun mese del trimestre a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, unitamente, dietro segnalazione ed autorizzazione dei dirigenti interessati, ai ratei mensili della quota trimestrale a carico dirigente pari a 73,33 euro (220,00 euro : 3) e dell'eventuale contributo aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto pari a 144,00 euro (432,00 euro : 3), nonché, se dovuta la quota di ingresso una tantum.

Le sole modalità di versamento previste sono il bollettino bancario (bollettino freccia) o l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

Comunicazione di variazioni e procedura automatica on line

Qualora nel corso del 1°, 2°, 3° o 4° trimestre del corrente anno si dovessero verificare cessazioni di rapporti di lavoro di dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di dirigenti in forza, rispetto al trimestre precedente, le aziende devono utilizzare i Servizi messi a loro disposizione sul sito www.fasi.it, nella sezione «Accesso diretto», mediante utilizzo della Card (prevista nell'ambito del progetto MyFasi) oppure della password aziendale.

In tal modo, le variazioni, che non dovranno essere tra-

smesse al Fondo a mezzo posta ordinaria, avranno effetto immediato ed eventuali comunicazioni saranno fornite dal Fasi in posta elettronica.

In particolare, accedendo nella sezione riservata, è possibile utilizzare la procedura «Variazione e/o versamento trimestre in scadenza», attraverso la quale è possibile:

- verificare la situazione nota al Fasi;
- comunicare eventuali variazioni (cessazioni, modifica dirigenti in forza). Le variazioni apportate verranno confermate automaticamente dal Fasi ed il relativo documento, che attesta la variazione effettuata, sarà scaricabile dall'azienda direttamente dal sito Internet. Tale documento, una volta sottoscritto e timbrato dovrà essere inviato al Fasi via fax (esclusivamente dedicato a questa procedura) oppure, una volta scansionato in «formato pdf», può essere inviato tramite l'apposita funzione «upload documenti» presente sulle stesse pagine, direttamente dal proprio computer. Le variazioni verranno, in questo modo, ufficialmente ed automaticamente recepite negli archivi del Fondo;
- ottenere l'immediato calcolo dei contributi dovuti e la segnalazione di debiti/crediti pregressi;
- utilizzare sistemi bancari, anche on line, di versamento dei contributi mediante:

— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia», in uso presso il Sistema Bancario, che sarà automaticamente precompilato ed inviato dal Fasi all'azienda per posta elettronica, ed utilizzabile in qualsiasi sportello bancario (anche in telebanking);

— l'addebito diretto SEPA (SDD B2B) ex RID.

Il Fasi si è già adeguato in tal senso dalla domiciliazione relativa ai contributi riferiti al 4° trimestre 2013, notificando a tutte le aziende, che avevano già attiva una precedente domiciliazione, che tale migrazione sarebbe stata effettuata senza alcuna necessità di un loro intervento.

Comunque, tutte le aziende che decidano in futuro di avvalersi dell'addebito diretto dei contributi previsti oppure varino il codice IBAN di addebito, dovranno perfezionare tale operazione accedendo al sito del Fasi www.fasi.it, alla home personale, seguendo le relative istruzioni.

La richiesta o la variazione o la revoca di tale domiciliazione può essere effettuata mediante la procedura «aggiornamento on line» presente nella home page aziendale accessibile con codice iscrizione e password o mediante Card MyFasi.

Eventuali ratei contributivi, relativi ad iscrizioni al Fasi, riferite a trimestri precedenti a quello corrente in scadenza, saranno evidenziati dal sistema sotto la voce «saldo precedente» e cumulabili con l'importo riferito ai contributi trimestrali correnti.

È possibile, cliccando sulla voce «Aiuto», ottenere una ampia documentazione su tutte le possibilità offerte.

Inoltre, è possibile:

- inserire/variare il codice fiscale/partita IVA ed il codice Istat relativo all'attività svolta;
- inserire/variare il domicilio della sede amministrativa in modo guidato e controllato mediante l'utilizzo degli archivi CAP ufficiali;
- comunicare gli estremi di recapito di tutta la corrispondenza, se diverso dalla sede amministrativa.

È anche disponibile il servizio «porre una domanda al Fasi», per quesiti specifici, ottenendo risposta ed eventuale assistenza entro otto ore lavorative, sullo stesso sito ed anche in posta elettronica.

Qualora l'accesso alle pagine personali avvenga tramite la Card, è inoltre possibile inserire on line le richieste di iscrizione di dirigenti neo nominati o assunti, complete dei documenti necessari, inviabili in formato «pdf», evitando in tal modo la spedizione a mezzo posta ed in formato cartaceo delle stesse.

Ritardo nei versamenti e trattamento dati sensibili

Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini è applicato ai contributi stessi un interesse di mora su base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.

Per realizzare le proprie finalità, il Fasi ha necessità di acquisire, oltre i dati riguardanti il dirigente ed i suoi familiari, anche quelli identificativi delle aziende tenute al versamento dei contributi.

L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati è, quindi, indispensabile al Fondo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



INDICITALIA

Gruppo Wolters Kluwer

Collana **Lavoro & Ispezioni** di Pierluigi Rausei



ILLECITI e SANZIONI

Il volume fornisce un aggiornamento completo sul panorama delle sanzioni penali e amministrative nella vigente legislazione sociale e del lavoro, anche con riguardo alla previdenza obbligatoria e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto della giurisprudenza e della prassi amministrativa. **Suddiviso in sei parti**, presenta una **impostazione di carattere sistematico** che organizza e propone ogni singola fase in funzione della regolare costituzione e del corretto svolgimento del rapporto di lavoro. A completamento di ogni capitolo le tabelle che riportano e sintetizzano tutte le ipotesi di illecito e le relative sanzioni, anche con riferimento alle modalità di pagamento e di estinzione agevolata.

di Pierluigi Rausei
pagg. 1.460, € 50,00
Codice: 00139513



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della sua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Brevi dall'Unione europea

Avv. Nicolina Tirino

Corte di Giustizia

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte si è pronunciata in merito alla domanda proposta con ricorso n. C-267/12. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Detta domanda è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un lavoratore ed il proprio datore di lavoro che gli ha negato, successivamente alla conclusione di un patto civile di solidarietà, i giorni di congedo straordinario e il premio stipendiale previsti per i dipendenti che contraggono matrimonio. La Corte ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo secondo cui a un lavoratore dipendente unito in un patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

Agevolazioni fiscali

Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte si è pronunciata, nella causa n. C-303/12. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE. Tale domanda ha ad oggetto la considerazione, ai fini del calcolo dell'imposta comune, dei redditi percepiti in un altro Stato membro, esenti da imposta nello Stato di residenza ma che costituiscono la base imponibile per la concessione di agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare, con la conseguenza di far loro perdere una parte delle agevolazioni alle quali avrebbero diritto in assenza di una tale considerazione. Secondo la Corte l'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro, che ha per effetto di impedire a una coppia residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare effettivamente di una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue modalità di imputazione, mentre detta coppia ne beneficerebbe se il coniuge avente i redditi maggiori non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro.

Lavoro a tempo determinato - accordo quadro

Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte si è pronunciata, nella causa n. C-361/12. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, del principio di tutela giurisdizionale effettiva, quale definito all'articolo 6 TUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dei principi generali del diritto dell'Unione quali il principio della

certezza del diritto, il principio di equivalenza e il principio della tutela del legittimo affidamento. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia fra una dipendente delle Poste Italiane SpA e la stessa società, relativamente all'apposizione di un termine al contratto di lavoro posto in essere con quest'ultima. La Corte si è pronunciata nel senso che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA. Detta clausola deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell'illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro. Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4 di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Calcolo periodi di servizio presso datori diversi

Con sentenza del 5 dicembre 2013, la Corte si è pronunciata, nella causa n. C-514/12. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione. Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia relativa al computo parziale, ai fini del calcolo della retribuzione dei dipendenti di un ente, dei periodi di servizio maturati da questi presso un datore di lavoro diverso. Secondo la Corte gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, per determinare la data di riferimento ai fini del passaggio dei dipendenti di un ente territoriale agli scaglioni retributivi superiori della loro categoria, sono computati integralmente i periodi di servizio maturati ininterrottamente presso tale ente, mentre qualsiasi altro periodo di servizio è computato solo parzialmente.

Adempimenti dal 25 gennaio all'8 febbraio 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

27 gennaio

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Modalità

La richiesta va inoltrata telematicamente:

- all'Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.

In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull'invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.

Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L'Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall'Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.

27 gennaio

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Soggetti obbligati

Aziende agricole.

Adempimento

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Modalità

Tramite M.Av. bancario:

- pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l'elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell'autodenuncia;
- a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione).

31 gennaio

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall'esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l'invio della copia del bonifico con numero di CRO e l'inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line.

Domanda di riduzione dei tassi di premio Inail (per prevenzione)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Adempimento

Presentazione alla competente sede territoriale dell'Inail della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% o al 10% in relazione al numero dei dipendenti. In caso di accoglimento della domanda lo sconto sarà applicato al momento del calcolo della regolazione del premio per l'anno di riferimento all'atto dell'autoliquidazione.

Modalità

Mediante mod. OT/24.

31 gennaio

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIAMENS individuale)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi UNIAMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIAMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es.: i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

31 gennaio

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIAMENS individuale)

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

31 gennaio

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola

Soggetti obbligati

Datori di lavoro agricolo.

Adempimento

Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinché la denuncia sia registrata ed elaborata correttamente è obbligatoria l'indicazione del CIDA nel modello DMAG.

31 gennaio

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale

Soggetti obbligati

Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie.

Adempimento

Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l'avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della denuncia.

Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Modalità

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

le Monografie



a cura di **P. Bonetti, F. Scaini**

pagg. 544, € 39,00

Codice: 00147776

I rapporti di lavoro nel fallimento

Il volume offre un valido contributo alla **comprensione** e alla **sistemazione** di tutti i **rapporti di lavoro a seguito del fallimento**, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori.

La guida affronta ed esamina sia gli aspetti "dinamici" della procedura anche non strettamente lavoristici, come l'**ammissione al passivo** e le **impugnazioni** o i **privilegi dei crediti**, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli "statici" come l'**accertamento dei crediti** in particolare di quelli **retributivi e previdenziali**, le **modalità d'accertamento**, l'**esistenza** e la **regolarità dei rapporti di lavoro**. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela del **credito residuale Tfr** e **previdenza complementare**.



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Inserto

PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Lavanderie - Aziende industriali: archivio istituti retributivi

5

2014

Anno XV, 1° febbraio 2014, n. 5 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer
Italia

Lavanderie - Aziende industriali

Istituti retributivi dal 1982 ad oggi

Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1982 ad oggi, con riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo.

RETRIBUZIONE DIRETTA

Tabelle retributive

(importi in Lire)

Dal 1° Febbraio 1982

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	389.407
6	383.000	389.407
5	325.000	389.407
4	309.000	389.407
3	287.000	389.407
2	277.000	389.407
1	264.000	389.407

Dal 1° Maggio 1982

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	418.075
6	383.000	418.075
5	325.000	418.075
4	309.000	418.075
3	287.000	418.075
2	277.000	418.075
1	264.000	418.075

Dal 1° Agosto 1982

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	449.132
6	383.000	449.132
5	325.000	449.132
4	309.000	449.132
3	287.000	449.132
2	277.000	449.132
1	264.000	449.132

Dal 1° Novembre 1982

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	480.189
6	383.000	480.189
5	325.000	480.189
4	309.000	480.189
3	287.000	480.189
2	277.000	480.189
1	264.000	480.189

Dal 1° Febbraio 1983

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	507.389
6	383.000	507.389
5	325.000	507.389
4	309.000	507.389
3	287.000	507.389
2	277.000	507.389
1	264.000	507.389

Dal 1° Maggio 1983

Livello	Minimo	Contingenza
7	467.000	527.789
6	383.000	527.789
5	325.000	527.789
4	309.000	527.789
3	287.000	527.789
2	277.000	527.789
1	264.000	527.789

Dal 1° Agosto 1983

Livello	Minimo	Contingenza
7	496.000	541.389
6	409.000	541.389
5	349.000	541.389
4	331.000	541.389
3	306.000	541.389
2	292.000	541.389
1	274.500	541.389

Dal 1° Novembre 1983

Livello	Minimo	Contingenza
7	496.000	561.789
6	409.000	561.789
5	349.000	561.789
4	331.000	561.789
3	306.000	561.789
2	292.000	561.789
1	274.500	561.789

Dal 1° Febbraio 1984

Livello	Minimo	Contingenza
7	496.000	575.389
6	409.000	575.389
5	349.000	575.389
4	331.000	575.389
3	306.000	575.389
2	292.000	575.389
1	274.500	575.389

Dal 1° Maggio 1984

Livello	Minimo	Contingenza
7	496.000	588.989
6	409.000	588.989
5	349.000	588.989
4	331.000	588.989
3	306.000	588.989
2	292.000	588.989
1	274.500	588.989

Dal 1° Agosto 1984

Livello	Minimo	Contingenza
7	535.000	602.589
6	443.000	602.589
5	377.000	602.589
4	358.000	602.589
3	328.000	602.589
2	313.000	602.589
1	292.500	602.589

Dal 1° Novembre 1984

Livello	Minimo	Contingenza
7	535.000	616.189
6	443.000	616.189
5	377.000	616.189
4	358.000	616.189
3	328.000	616.189
2	313.000	616.189
1	292.500	616.189

Dal 1° Febbraio 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	535.000	629.789
6	443.000	629.789
5	377.000	629.789
4	358.000	629.789
3	328.000	629.789
2	313.000	629.789
1	292.500	629.789

Dal 1° Maggio 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	535.000	656.989
6	443.000	656.989
5	377.000	656.989
4	358.000	656.989
3	328.000	656.989
2	313.000	656.989
1	292.500	656.989

Dal 1° Agosto 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	601.000	677.389
6	501.000	677.389
5	429.000	677.389

Livello	Minimo	Contingenza
4	401.000	677.389
3	367.000	677.389
2	347.000	677.389
1	316.000	677.389

Dal 1° Novembre 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	601.000	684.189
6	501.000	684.189
5	429.000	684.189
4	401.000	684.189
3	367.000	684.189
2	347.000	684.189
1	316.000	684.189

Dal 1° Maggio 1986

Livello	Minimo	Contingenza
7	601.000	704.760
6	501.000	704.080
5	429.000	703.591
4	401.000	703.400
3	367.000	703.169
2	347.000	703.033
1	316.000	702.822

Dal 1° Novembre 1986

Livello	Minimo	Contingenza
7	601.000	727.185
6	501.000	725.775
5	429.000	724.761
4	401.000	724.366
3	367.000	723.886
2	347.000	723.604
1	316.000	723.167

Dal 1° Maggio 1987

Livello	Minimo	Contingenza
7	653.000	747.852
6	547.000	745.781
5	469.000	744.290
4	437.000	743.710
3	398.000	743.005
2	375.000	742.591
1	337.000	741.948

Dal 1° Luglio 1987

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	653.000	747.852	60.000
7	653.000	747.852	—
6	547.000	745.781	—
5	469.000	744.290	—
4	437.000	743.710	—
3	398.000	743.005	—
2	375.000	742.591	—
1	337.000	741.948	—

Istituti retributivi

Dal 1° Novembre 1987

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	653.000	769.142	60.000
7	653.000	769.142	—
6	547.000	766.372	—
5	469.000	764.366	—
4	437.000	763.575	—
3	398.000	762.613	—
2	375.000	762.047	—
1	337.000	761.154	—

Dal 1° Gennaio 1990

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	754.000	872.146	60.000
7	754.000	872.146	—
6	635.000	866.000	—
5	547.000	861.513	—
4	506.000	859.661	—
3	458.000	857.403	—
2	427.000	856.049	—
1	375.000	853.847	—

Dal 1° Maggio 1988

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	704.000	791.306	60.000
7	704.000	791.306	—
6	591.000	787.818	—
5	508.000	785.284	—
4	472.000	784.276	—
3	428.000	783.051	—
2	401.000	782.329	—
1	356.000	781.180	—

Dal 1° Maggio 1990

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	754.000	907.095	60.000
7	754.000	907.095	—
6	635.000	899.798	—
5	547.000	894.460	—
4	506.000	892.213	—
3	458.000	889.493	—
2	427.000	887.841	—
1	375.000	885.141	—

Dal 1° Novembre 1988

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	704.000	814.203	60.000
7	704.000	814.203	—
6	591.000	809.950	—
5	508.000	806.853	—
4	472.000	805.602	—
3	428.000	804.079	—
2	401.000	803.175	—
1	356.000	801.723	—

Dal 1° Novembre 1990

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	754.000	939.872	60.000
7	754.000	939.872	—
6	635.000	931.517	—
5	547.000	925.398	—
4	506.000	922.789	—
3	458.000	919.644	—
2	427.000	917.718	—
1	375.000	914.560	—

Dal 1° Maggio 1989

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	704.000	844.710	60.000
7	704.000	844.710	—
6	591.000	839.451	—
5	508.000	835.616	—
4	472.000	834.045	—
3	428.000	832.132	—
2	401.000	830.989	—
1	356.000	829.138	—

Dal 1° Maggio 1991

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	754.000	983.510	60.000
7	754.000	983.510	—
6	635.000	973.773	—
5	547.000	966.633	—
4	506.000	963.551	—
3	458.000	959.851	—
2	427.000	957.568	—
1	375.000	953.811	—

Dal 1° Novembre 1989

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	704.000	872.146	60.000
7	704.000	872.146	—
6	591.000	866.000	—
5	508.000	861.513	—
4	472.000	859.661	—
3	428.000	857.403	—
2	401.000	856.049	—
1	356.000	853.847	—

Dal 1° Luglio 1991

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	885.000	983.510	60.000
7	885.000	983.510	—
6	744.000	973.773	—
5	648.000	966.633	—
4	601.000	963.551	—
3	546.000	959.851	—
2	507.000	957.568	—
1	434.000	953.811	—

Dal 1° Novembre 1991

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	885.000	1.021.222	60.000
7	885.000	1.021.222	—
6	744.000	1.010.162	—
5	648.000	1.002.117	—
4	601.000	998.595	—
3	546.000	994.380	—
2	507.000	991.735	—
1	434.000	987.304	—

Dal 1° Luglio 1992

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	942.000	1.021.222	60.000
7	942.000	1.021.222	—
6	792.000	1.010.162	—
5	692.000	1.002.117	—
4	642.000	998.595	—
3	584.000	994.380	—
2	542.000	991.735	—
1	460.000	987.304	—

Dal 1° Gennaio 1993

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	942.000	1.021.222	80.000
7	942.000	1.021.222	20.000
6	792.000	1.010.162	20.000
5	692.000	1.002.117	20.000
4	642.000	998.595	20.000
3	584.000	994.380	20.000
2	542.000	991.735	20.000
1	460.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 1993

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.007.000	1.021.222	80.000
7	1.007.000	1.021.222	20.000
6	847.000	1.010.162	20.000
5S	750.000	1.002.117	20.000
5	743.000	1.002.117	20.000
4	690.000	998.595	20.000
3	628.000	994.380	20.000
2	582.000	991.735	20.000
1	489.000	987.304	20.000

Dal 1° Marzo 1994

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.007.000	1.021.222	140.000
7	1.007.000	1.021.222	20.000
6	847.000	1.010.162	20.000
5S	750.000	1.002.117	20.000
5	743.000	1.002.117	20.000
4	690.000	998.595	20.000
3	628.000	994.380	20.000
2	582.000	991.735	20.000
1	489.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 1994

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.064.000	1.021.222	140.000
7	1.064.000	1.021.222	20.000
6	895.000	1.010.162	20.000
5S	796.000	1.002.117	20.000
5	787.000	1.002.117	20.000
4	731.000	998.595	20.000
3	666.000	994.380	20.000
2	617.000	991.735	20.000
1	515.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 1995

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.192.000	1.021.222	140.000
7	1.192.000	1.021.222	20.000
6	1.007.000	1.010.162	20.000
5S	894.000	1.002.117	20.000
5	874.000	1.002.117	20.000
4	809.000	998.595	20.000
3	738.000	994.380	20.000
2	682.000	991.735	20.000
1	563.000	987.304	20.000

Dal 1° Settembre 1995

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.192.000	1.021.222	180.000
7	1.192.000	1.021.222	20.000
6	1.007.000	1.010.162	20.000
5S	894.000	1.002.117	20.000
5	874.000	1.002.117	20.000
4	809.000	998.595	20.000
3	738.000	994.380	20.000
2	682.000	991.735	20.000
1	563.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 1996

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.260.000	1.021.222	180.000
7	1.260.000	1.021.222	20.000
6	1.067.000	1.010.162	20.000
5S	946.000	1.002.117	20.000
5	920.000	1.002.117	20.000
4	851.000	998.595	20.000
3	776.000	994.380	20.000
2	717.000	991.735	20.000
1	589.000	987.304	20.000

Dal 1° Gennaio 1997

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.320.000	1.021.222	180.000
7	1.320.000	1.021.222	20.000
6	1.120.000	1.010.162	20.000
5S	992.000	1.002.117	20.000
5	961.000	1.002.117	20.000
4	887.000	998.595	20.000

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
3	809.000	994.380	20.000
2	747.000	991.735	20.000
1	612.000	987.304	20.000

Dal 1° Settembre 1997

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.416.000	1.021.222	180.000
7	1.416.000	1.021.222	20.000
6	1.204.500	1.010.162	20.000
5S	1.067.000	1.002.117	20.000
5	1.028.500	1.002.117	20.000
4	948.500	998.595	20.000
3	865.500	994.380	20.000
2	798.500	991.735	20.000
1	647.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 1998

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.473.600	1.021.222	180.000
7	1.473.600	1.021.222	20.000
6	1.255.200	1.010.162	20.000
5S	1.112.000	1.002.117	20.000
5	1.069.000	1.002.117	20.000
4	985.400	998.595	20.000
3	899.400	994.380	20.000
2	829.400	991.735	20.000
1	668.000	987.304	20.000

Dal 1° Gennaio 1999

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.512.000	1.021.222	180.000
7	1.512.000	1.021.222	20.000
6	1.289.000	1.010.162	20.000
5S	1.142.000	1.002.117	20.000
5	1.096.000	1.002.117	20.000
4	1.010.000	998.595	20.000
3	922.000	994.380	20.000
2	850.000	991.735	20.000
1	682.000	987.304	20.000

Dal 1° Novembre 1999

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.575.000	1.021.222	180.000
7	1.575.000	1.021.222	20.000
6	1.345.000	1.010.162	20.000
5S	1.191.500	1.002.117	20.000
5	1.140.500	1.002.117	20.000
4	1.050.000	998.595	20.000
3	959.500	994.380	20.000
2	885.000	991.735	20.000
1	709.000	987.304	20.000

Dal 1° Novembre 2000

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.638.000	1.021.222	180.000

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7	1.638.000	1.021.222	20.000
6	1.401.000	1.010.162	20.000
5S	1.241.000	1.002.117	20.000
5	1.185.000	1.002.117	20.000
4	1.090.000	998.595	20.000
3	997.000	994.380	20.000
2	920.000	991.735	20.000
1	736.000	987.304	20.000

Dal 1° Luglio 2001

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.744.000	1.021.222	180.000
7	1.744.000	1.021.222	20.000
6	1.494.750	1.010.162	20.000
5S	1.324.000	1.002.117	20.000
5	1.260.000	1.002.117	20.000
4	1.157.000	998.595	20.000
3	1.059.500	994.380	20.000
2	978.850	991.735	20.000
1	781.250	987.304	20.000

(importi in Euro)

Dal 1° Luglio 2001

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	900,70	527,42	10,33	82,63
7	900,70	527,42	10,33	—
6	771,97	521,71	10,33	—
5S	683,79	517,55	10,33	—
5	650,74	517,55	10,33	—
4	597,54	515,73	10,33	—
3	547,19	513,55	10,33	—
2	505,53	512,19	10,33	—
1	403,48	509,90	10,33	—

Dal 1° Luglio 2002

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	955,45	527,42	10,33	82,63
7	955,45	527,42	10,33	—
6	820,39	521,71	10,33	—
5S	726,65	517,55	10,33	—
5	689,47	517,55	10,33	—
4	632,14	515,73	10,33	—
3	579,46	513,55	10,33	—
2	535,93	512,19	10,33	—
1	426,85	509,90	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2004

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.016,31	527,42	10,33	130,00
7	1.016,31	527,42	10,33	—
6	874,00	521,71	10,33	—

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
5S	774,05	517,55	10,33	—
5	732,20	517,55	10,33	—
4	670,47	515,73	10,33	—
3	615,46	513,55	10,33	—
2	569,60	512,19	10,33	—
1	452,75	509,90	10,33	—

Dal 1° Luglio 2004

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.073,79	527,42	10,33	130,00
7	1.073,79	527,42	10,33	—
6	924,63	521,71	10,33	—
5S	818,81	517,55	10,33	—
5	772,57	517,55	10,33	—
4	706,67	515,73	10,33	—
3	649,46	513,55	10,33	—
2	601,40	512,19	10,33	—
1	477,21	509,90	10,33	—

Dal 1° Maggio 2005

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.107,60	527,42	10,33	130,00
7	1.107,60	527,42	10,33	—
6	954,41	521,71	10,33	—
5S	845,14	517,55	10,33	—
5	796,30	517,55	10,33	—
4	727,96	515,73	10,33	—
3	669,46	513,55	10,33	—
2	620,10	512,19	10,33	—
1	491,60	509,90	10,33	—

Dal 1° Novembre 2005

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.158,32	527,42	10,33	130,00
7	1.158,32	527,42	10,33	—
6	999,09	521,71	10,33	—
5S	884,64	517,55	10,33	—
5	831,91	517,55	10,33	—
4	759,90	515,73	10,33	—
3	699,46	513,55	10,33	—
2	648,16	512,19	10,33	—
1	513,18	509,90	10,33	—

Dal 1° Giugno 2006

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.206,50	527,42	10,33	130,00
7	1.206,50	527,42	10,33	—
6	1.041,53	521,71	10,33	—
5S	922,16	517,55	10,33	—
5	865,74	517,55	10,33	—

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
4	790,25	515,73	10,33	—
3	727,96	513,55	10,33	—
2	674,81	512,19	10,33	—
1	533,68	509,90	10,33	—

Dal 1° Aprile 2007

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.234,40	527,42	10,33	130,00
7	1.234,40	527,42	10,33	—
6	1.066,10	521,71	10,33	—
5S	943,88	517,55	10,33	—
5	885,33	517,55	10,33	—
4	807,82	515,73	10,33	—
3	744,46	513,55	10,33	—
2	690,24	512,19	10,33	—
1	545,56	509,90	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2008

Livello	Minimo	Indennità di funzione
D2	1.843,01	130,00
C3	1.843,01	—
C2	1.653,34	—
C1	1.517,57	—
B3	1.458,18	—
B2	1.372,59	—
B1	1.325,00	—
A3	1.303,35	—
A2	1.245,48	—
A1	1.108,46	—

Dal 1° gennaio 2008 nel minimo contrattuale sono conglobati l'indennità di contingenza e l'E.d.r. confederale.

Dal 1° Luglio 2008

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	1.873,38	130,00	40,49
C3	1.873,38	—	40,49
C2	1.677,00	—	31,54
C1	1.537,20	—	26,18
B3	1.477,45	—	25,69
B2	1.389,18	—	22,11
B1	1.340,00	—	20,00
A3	1.318,35	—	20,00
A2	1.259,50	—	18,70
A1	1.120,66	—	—

Dal 1° Aprile 2009

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	1.903,75	130,00	40,49
C3	1.903,75	—	40,49
C2	1.700,66	—	31,54

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
C1	1.556,83	—	26,18
B3	1.496,72	—	25,69
B2	1.405,77	—	22,11
B1	1.355,00	—	20,00
A3	1.333,35	—	20,00
A2	1.273,52	—	18,70
A1	1.132,86	—	—

Dal 1° Gennaio 2010

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	1.944,24	130,00	40,49
C3	1.944,24	—	40,49
C2	1.732,20	—	31,54
C1	1.583,01	—	26,18
B3	1.522,41	—	25,69
B2	1.427,88	—	22,11
B1	1.375,49	—	20,00
A3	1.353,35	—	20,00
A2	1.292,22	—	18,70
A1	1.149,12	—	—

Dal 1° Luglio 2010

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	1.984,73	130,00	40,49
C3	1.984,73	—	40,49
C2	1.763,74	—	31,54
C1	1.609,19	—	26,18
B3	1.548,10	—	25,69
B2	1.449,99	—	22,11
B1	1.395,98	—	20,00
A3	1.373,35	—	20,00
A2	1.310,92	—	18,70
A1	1.165,38	—	—

Dal 1° Gennaio 2011

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.045,46	130,00	50,61
C3	2.045,46	—	50,61
C2	1.811,06	—	39,43
C1	1.648,46	—	32,72
B3	1.586,64	—	32,11
B2	1.483,16	—	27,64
B1	1.426,71	—	25,12
A3	1.403,35	—	25,00
A2	1.338,97	—	23,37
A1	1.189,77	—	4,07

Dal 1° Gennaio 2012

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.106,19	130,00	58,71
C3	2.106,19	—	58,71

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
C2	1.858,38	—	45,74
C1	1.687,73	—	37,96
B3	1.625,18	—	37,25
B2	1.516,33	—	32,06
B1	1.457,44	—	29,22
A3	1.433,35	—	29,00
A2	1.367,02	—	27,11
A1	1.214,16	—	7,32

Dal 1° Giugno 2013

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.146,68	130,00	58,71
C3	2.146,68	—	58,71
C2	1.889,92	—	45,74
C1	1.713,91	—	37,96
B3	1.650,87	—	37,25
B2	1.538,44	—	32,06
B1	1.477,93	—	29,22
A3	1.453,35	—	29,00
A2	1.385,72	—	27,11
A1	1.230,42	—	7,32

Dal 1° Gennaio 2014

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.217,53	130,00	58,71
C3	2.217,53	—	58,71
C2	1.945,13	—	45,74
C1	1.759,72	—	37,96
B3	1.695,83	—	37,25
B2	1.577,14	—	32,06
B1	1.513,78	—	29,22
A3	1.488,35	—	29,00
A2	1.418,44	—	27,11
A1	1.258,88	—	7,32

Dal 1° Gennaio 2015

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.304,58	130,00	58,71
C3	2.304,58	—	58,71
C2	2.012,95	—	45,74
C1	1.816,01	—	37,96
B3	1.751,07	—	37,25
B2	1.624,69	—	32,06
B1	1.557,83	—	29,22
A3	1.531,35	—	29,00
A2	1.458,65	—	27,11
A1	1.293,83	—	7,32

Dal 1° Giugno 2015

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
D2	2.304,58	130,00	103,25

Livello	Minimo	Indennità di funzione	Incentivo di modulo
C3	2.304,58	—	103,25
C2	2.012,95	—	80,44
C1	1.816,01	—	66,76
B3	1.751,07	—	65,51
B2	1.624,69	—	56,39
B1	1.557,83	—	51,76
A3	1.531,35	—	51,00
A2	1.458,65	—	47,68
A1	1.293,83	—	25,21

Note alle tabelle retributive

Colonna «Altre voci»

Dal 1.1.1993 al 31.12.2000: Liv. 7Q = L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale ex Protocollo 31 luglio 1992 e altro importo a titolo di indennità di funzione. *Restanti livelli* = E.d.r. confederale.

Incentivo di modulo

Voce istituita a decorrere dal 1° luglio 2008. I superminimi o voci similari che non siano il risultato di una contrattazione collettiva aziendale e/o di accordi di armonizzazione di aree contrattuali diverse possono assorbire l'incentivo di modulo.

Divisore per quota oraria:

173.

Scatti di anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata a partire dal 1° ottobre 1979 presso la stessa azienda il lavoratore ha diritto a 5 aumenti biennali di anzianità nelle seguenti misure mensili:

Fino al 31 Dicembre 2007

Livello	Importi in Lire	Importi in Euro
7	23.000	11,88
6	19.000	9,81
5S e 5	16.000	8,26
4	15.500	8,00
3	14.000	7,23
2	13.500	6,97
1	13.000	6,71

Dal 1° Gennaio 2008

Livello	Importi (Euro)
D2	11,88
C3	11,88
C2	9,81
C1	8,26
B3	8,26
B2	8,00
B1	7,23
A3	7,23
A2	6,97
A1	6,71

In caso di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati e ha successivamente

diritto a maturare ulteriori aumenti fino a raggiungere la cifra dei 5 scatti riferiti al livello di assegnazione.

Dal 1° ottobre 1979 è in vigore un regime transitorio per gli impiegati e intermedi in forza alla data del 30 settembre 1979.

Gli scatti di anzianità sono riconosciuti anche agli apprendisti assunti in applicazione del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), nelle misure previste per il livello di inquadramento.

Indennità di cassa

All'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro, compete una indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale e dell'indennità di contingenza (del minimo di retribuzione conglobato dal 1° gennaio 2008).

Elemento salariale aggiuntivo

Il c.c.n.l. definisce le linee guida per la realizzazione della contrattazione aziendale, definendone altresì le materie di competenza.

Viene definita una quota annua da destinare al sostegno della contrattazione di 2° livello, nei seguenti importi, aggiuntivi ai premi già esistenti:

— € 198 per il 2013;

— € 264 per il 2014;

— € 110 per il 2015.

Le regole di erogazione sono quelle del premio variabile mentre con accordo aziendale saranno definite le modalità e gli obiettivi a cui legare tali importi, che potranno essere diversi dagli obiettivi in atto.

Ai lavoratori delle aziende che non abbiano utilizzato, entro novembre per gli anni 2013 e 2014 ed entro maggio del 2015, la quota annua, viene corrisposto un elemento salariale aggiuntivo pari agli importi della quota annua, da erogare entro il mese successivo a tale termine ovvero entro dicembre per il 2013 e 2014 ed entro giugno del 2015.

L'elemento è utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali.

Importi forfettari - Una tantum

Una tantum Agosto/Ottobre/Dicembre 1983

A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1° gennaio 1983/31 luglio 1983 - ai lavoratori in forza al 1° agosto 1983 spetta un importo forfettario di L. 150.000 da erogarsi in 3 quote uguali con la retribuzione dei mesi agosto, ottobre e dicembre 1983.

Tali importi sono proporzionalmente ridotti in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato (a tal fine si considera utile la frazione di mese pari o superiore a 15

Istituti retributivi

giorni) e non sono utili agli effetti di alcun istituto contrattuale né per il computo del t.f.r.

Una tantum Aprile/Luglio 1987

A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1° gennaio 1987/28 febbraio 1987 - ai lavoratori in forza e con diritto alla retribuzione al 28 febbraio 1987, e con un'anzianità aziendale di almeno due mesi a tale data, spetta un importo forfettario di L. 100.000 da erogarsi in due quote:

- L. 40.000 con la retribuzione di aprile 1987;
- L. 60.000 con la retribuzione di luglio 1987.

Tali importi sono proporzionalmente ridotti in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato, nonché nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale né per il computo del t.f.r.

Una tantum Luglio/Settembre 1991

A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1° gennaio 1991/30 giugno 1991 - ai lavoratori in forza al 18 giugno 1991 spetta un importo forfettario di L. 300.000 da erogarsi in due quote uguali con le retribuzioni di luglio e settembre 1991.

Tali importi sono proporzionalmente ridotti in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato, nonché nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti di alcun istituto contrattuale né per il computo del t.f.r.

Una tantum Gennaio 2000

A copertura del periodo 1° luglio 1999-31 ottobre 1999, ai lavoratori in forza al 31 ottobre 1999 spetta un importo forfettario di L. 150.000 da corrispondere con la retribuzione del mese di gennaio 2000.

Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto in relazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato, nonché nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, cassa integrazione guadagni a zero ore. L'importo una tantum non è da considerare utile agli effetti di alcun istituto contrattuale, né per il computo del t.f.r.

Una tantum Gennaio 2004

A copertura del periodo luglio 2003/dicembre 2003, al personale in forza al 31 dicembre 2003 è corrisposto con le competenze di gennaio 2004 un importo forfettario una tantum, non utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r., nelle seguenti misure:

Livelli	Importi in euro
7	426,02
6	375,21
5S	331,80
5	299,11
4	268,31
3	252,00
2	235,69
1	181,30

Una tantum Febbraio 2008

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, con la retribuzione di febbraio 2008 è corrisposto un importo forfettario una tantum nelle seguenti misure:

Livelli	Importi in euro
D2	404,88
C3	404,88
C2	315,45
C1	261,79
B3	256,91
B2	221,14
B1	200,00
A3	200,00
A2	186,99
A1	162,60

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2007/dicembre 2007, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r.

L'una tantum assorbe le quote di l.v.c. eventualmente già erogate dalle aziende.

Una tantum Gennaio 2010

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2009, con la retribuzione di gennaio 2010 è corrisposto un importo forfettario una tantum nelle seguenti misure:

Livelli	Importi in euro
D2	263,17
C3	263,17
C2	205,04
C1	170,16
B3	166,99
B2	143,74
B1	133,17
A3	130,00
A2	121,54
A1	105,69

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2009/dicembre 2009, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspetta-

tiva a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2009, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r.

Una tantum Giugno 2013

Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2013, con la retribuzione di giugno 2013 è corrisposto un importo forfettario una tantum nelle seguenti misure:

Livelli	Importi in euro
D2	404,88
C3	404,88
C2	315,45
C1	261,79
B3	256,91
B2	221,14
B1	204,88
A3	200,00
A2	186,99
A1	162,60

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2012/maggio 2013, con riduzione proporzionale nei casi di servizio militare, aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo 1° luglio 2012-31 maggio 2013, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r.

RETRIBUZIONE DIFFERITA

Tredicesima mensilità

Una mensilità della retribuzione di fatto da liquidarsi non oltre il 24 dicembre.

Elemento di perequazione

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2011 nelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, è erogata, con la retribuzione del mese di gennaio 2012, a titolo perequativo, una somma annua pari a € 120, omnicomprensiva e non incidente sul t.f.r.

A decorrere dal 2013, entro il mese di novembre di ciascun anno viene erogato con la retribuzione di dicembre una somma lorda annua pari a € 120 per l'anno 2013 e 2014 ed € 200 per l'anno 2015.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, o di contratto di part-time, nel corso dell'anno di riferimento, la cifra è riproporzionata. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della correzione dell'elemento perequativo, l'importo è corri-

sposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

RETRIBUZIONE INDIRETTA

Lavoro straordinario

Le ore eccedenti l'orario normale di lavoro devono essere compensate con la quota oraria (1/173) della retribuzione normale di fatto (*) e con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno	
— prime 8 ore settimanali	30%
— ore successive	40%
Lavoro straordinario notturno feriale	50%
Lavoro straordinario festivo diurno	55%
Lavoro straordinario festivo notturno	75%

(*) L'E.d.r. confederale è escluso dalla base di computo delle maggiorazioni. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito del conglobamento dell'E.d.r. nel minimo di retribuzione, ai fini del computo delle maggiorazioni il valore del minimo di retribuzione va comunque diminuito del valore dell'E.d.r. (€ 10,33).

Lavoro supplementare (lavoratori part-time)

Il lavoro supplementare è consentito sino al raggiungimento dell'orario contrattuale a tempo pieno.

Il lavoro supplementare è compensato con quote orarie della retribuzione diretta, maggiorata del 24% (dal 1° gennaio 2001 del 30%). Tale maggiorazione è comprensiva dei riflessi degli istituti indiretti e differiti.

Lavoro festivo

Il lavoro prestato in domenica dà diritto al lavoratore di godere di un riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Il lavoro prestato nelle giornate di domenica o di riposo compensativo e nelle festività nazionali e infrasettimanali è compensato con la maggiorazione del 50%, da calcolarsi sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto mensile (*).

(*) L'E.d.r. confederale è escluso dalla base di computo delle maggiorazioni. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito del conglobamento dell'E.d.r. nel minimo di retribuzione, ai fini del computo delle maggiorazioni il valore del minimo di retribuzione va comunque diminuito del valore dell'E.d.r. (€ 10,33).

Lavoro notturno

È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il lavoro notturno è compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione da computarsi sulla retribuzione normale di fatto (*):

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro notturno feriale	35%
Lavoro notturno festivo	50%

Istituti retributivi

Le maggiorazioni per il lavoro notturno rientrano nella composizione della retribuzione di fatto.

(*) L'E.d.r. confederale è escluso dalla base di computo delle maggiorazioni. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a seguito del conglobamento dell'E.d.r. nel minimo di retribuzione, ai fini del computo delle maggiorazioni il valore del minimo di retribuzione va comunque diminuito del valore dell'E.d.r. (€ 10,33).

Flessibilità di orario

Per il lavoro in regime di flessibilità, le ore prestate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali danno diritto ad una maggiorazione, calcolata sulla retribuzione di fatto, pari a:

Tipologia	Maggiorazione
Dal Lunedì al Venerdì	
— Dal 1.8.1983	13%
— Dal 1.7.1999	15%
Al Sabato	
— Dal 1.8.1983	18%
— Dal 1.7.1999	20%

Ferie

Il periodo feriale retribuito è fissato nelle seguenti misure:

Qualifica	Anni di servizio	Settimane
Operai e intermedi Impiegati	—	4
	Fino a 10	4
	Oltre 10 fino 18	4 + 1 giorno
	Oltre 18	5

Le ferie sono irrinunciabili: in caso di mancato godimento per cause eccezionali il lavoratore ha diritto al compenso sostitutivo.

Festività

In caso di coincidenza di una delle festività nazionali ed infrasettimanali previste dal c.c.n.l. con il sabato, la domenica, con un altro giorno festivo o con il periodo feriale, il lavoratore ha diritto ad una quota aggiuntiva della retribuzione di fatto mensile, pari ad 1/26.

Analogo trattamento compete:

— fino al 1984 per la ex festività del 2 giugno;

— fino al 2000 per la ex festività del 4 novembre.

A decorrere rispettivamente dal 1985 e dal 2001 il trattamento economico per le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre non è più corrisposto, in quanto convenzionalmente assorbito nella riduzione dell'orario di lavoro. Inoltre, per effetto della legge n. 336/2000, a decorrere dal 2001 la giornata del 2 giugno (festa della Repubblica) è ripristinata come giorno festivo.

Settore industriale

Accordo interconfederale - 10 gennaio 2014

Testo unico sulla rappresentanza sindacale

➤ *Parti stipulanti:* Confindustria con Cgil, Cisl e Uil

Sintesi dell'accordo

Premessa

Con l'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 Confindustria con Cgil, Cisl e Uil, in attuazione degli accordi 28 giugno 2011 e 31 maggio 2013 (v. **Pratica Lavoro** n. 25/2013, pag. 1091), hanno definito i criteri per misurare e certificare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nonché per stabilire la titolarità a negoziare e l'efficacia della contrattazione nazionale e aziendale. Sono state inoltre regolamentate le rappresentanze in azienda.

Misurazione e certificazione della rappresentanza

Per determinare la misura e la certificazione della rappresentanza di ogni sindacato aderente alle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza, ai fini della contrattazione nazionale di categoria, viene ribadito che occorre considerare le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori e i voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.

Il datore di lavoro deve rilevare, con le modalità stabilite dall'accordo, il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sulla rappresentanza. Le deleghe vengono acquisite e certificate dall'INPS, tramite apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) e successivamente trasmesse al CNEL.

L'accordo prevede che Confindustria, Cgil, Cisl e Uil definiranno con l'INPS, tramite una specifica convenzione, le modalità operative per la rilevazione annuale delle deleghe.

In base a tale convenzione l'INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e aggregherà il dato relativo alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale; tali dati saranno trasmessi al CNEL che provvederà alla ponderazione con i voti raccolti dagli stessi sindacati nelle elezioni delle R.s.u.

La certificazione della rappresentanza di ogni organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni, che viene effettuata dal CNEL entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione, è necessaria per essere ammessi alla presentazione delle piattaforme e alla sottoscrizione della contrattazione collettiva nazionale.

Regolamentazione delle rappresentanze in azienda

Le regole in materia di rappresentanza riprendono la disciplina dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 con adeguamento di alcune disposizioni alle nuove intese interconfederali.

Le R.s.u. possono essere costituite nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato in azienda e delle Confederazioni firmatarie degli accordi interconfederali sulla rappresentanza; hanno potere di iniziativa anche le associazioni che presentino il 5% delle firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva (3 firme nelle aziende da 16 a 60 dipendenti) e aderiscano alle regole definite agli accordi interconfederali suddetti.

L'accordo stabilisce puntualmente le modalità di votazione e costituzione delle R.s.u.

Titolarità ed efficacia della contrattazione nazionale e aziendale

Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo le Federazioni delle organizzazioni sindacali che, nell'ambito di applicazione del contratto nazionale, abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra la percentuale delle iscrizioni certificate e quella dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, come risultante dalla ponderazione effettuata dal CNEL.

Per ogni contratto nazionale, i sindacati decideranno le modalità di definizione della piattaforma: la parte datoriale favorirà la presentazione di piattaforme unitarie e in mancanza di queste, l'avvio del negoziato sarà fatto sulla base della piattaforma presentata dalle organizzazioni sindacali che abbiano almeno il 50% + 1 della rappresentatività nel settore.

Con l'accordo in oggetto si stabiliscono inoltre le regole che determinano le modalità con cui rendere esigibili i contratti collettivi per entrambe le parti contraenti.

Sono considerati efficaci ed esigibili i contratti nazionali sottoscritti dai sindacati con almeno il 50% + 1 della rappresentanza nel settore, approvati con consultazione certificata dai lavoratori a maggioranza semplice (secondo le modalità stabilite dalle categorie).

La sottoscrizione dell'accordo con tali modalità costituirà atto vincolante per entrambe le parti. La contrattazione aziendale è esercitata sulle materie e con le modalità delegate dal contratto nazionale. I contratti aziendali possono definire specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto nazionale, con i limiti e con le procedure stabilite dai contratti stessi. In mancanza di specifica disciplina nazionale, l'accordo stabilisce che i contratti aziendali, a fronte di situazioni di crisi o di significativi investimenti, al fine di favorire lo sviluppo e la tutela occupazionale, possono definire intese modificative degli istituti del c.c.n.l. che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.

Clausole e procedure di raffreddamento

Le parti con l'accordo in oggetto si impegnano a definire disposizioni che prevengano e contrastino eventuali azioni che compromettano il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali.

Pertanto i contratti nazionali dovranno, da un lato definire procedure di raffreddamento per garantire l'esigibilità degli impegni e l'assenza di un conflitto, dall'altro determinare le sanzioni, a fronte di eventuali comportamenti che impediscano l'esigibilità dei contratti.

Gomma e plastica - Aziende industriali

Ipotesi di accordo - 8 gennaio 2014

Rinnovo del c.c.n.l.

➤ *Decorrenza e durata:* 8 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015

➤ *Parti stipulanti:* Federazione gomma plastica, Associazione italiana ricostruttori pneumatici con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil

➤ *Campo di applicazione:* aziende industriali della gomma, cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche

Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

— Una tantum (febbraio 2014, febbraio 2015)

— Minimi tabellari (gennaio 2014, ottobre 2014, gennaio 2015)

Retribuzioni dal 1° gennaio 2014

Livelli	Minimo	Indennità di funzione	Totale
Q	1.991,26	50,00	2.041,26
A	1.873,75	—	1.873,75
B	1.763,52	—	1.763,52
C	1.742,16	—	1.742,16
D	1.721,24	—	1.721,24
E	1.649,67	—	1.649,67
F	1.605,18	—	1.605,18
G	1.501,46	—	1.501,46
H	1.436,43	—	1.436,43
I	1.299,67	—	1.299,67

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Gomma e plastica - Aziende industriali», in *Tuttolavoro* - modulo *Disciplina contrattuale*.

Sintesi dell'accordo

Scioglimento della riserva

Le OO.SS. comunicheranno alla parte datoriale l'avvenuta approvazione dell'ipotesi di accordo da parte dei lavoratori entro il 24 gennaio 2014. Fino a detta comunicazione, l'efficacia dell'accordo è sospesa.

Il c.c.n.l. 18 marzo 2010 resta vigente nel periodo 1° gennaio 2013-7 gennaio 2014.

Una tantum

Al personale in forza al 1° gennaio 2014 viene corrisposto un importo forfettario di € 558,00, non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali indiretti e differiti, incluso il t.f.r., con le seguenti modalità:

a) € 279,00 con le competenze di febbraio 2014;

b) € 279,00 con le competenze di febbraio 2015.

Tale importo è divisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013 (a tal fine la frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero).

In caso di cessazione del rapporto nel periodo febbraio 2014-febbraio 2015, la quota b) sarà erogata con le competenze di fine rapporto.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza gennaio 2014, ottobre 2014 e gennaio 2015, i nuovi minimi contrattuali sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.10.2014	Dal 1.1.2015
Q	1.991,26	2.008,99	2.066,93
A	1.873,75	1.890,57	1.945,53
B	1.763,52	1.779,84	1.833,14
C	1.742,16	1.758,07	1.810,05

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.10.2014	Dal 1.1.2015
D	1.721,24	1.736,85	1.787,84
E	1.649,67	1.664,87	1.714,54
F	1.605,18	1.620,18	1.669,18
G	1.501,46	1.514,84	1.558,54
H	1.436,43	1.448,70	1.488,76
I	1.299,67	1.309,81	1.342,91

In caso di crisi, con accordo aziendale l'incremento di gennaio 2015 potrà essere posticipato fino ad un massimo di 3 mesi.

Diritti sindacali

Dal 1° gennaio 2015 ai lavoratori membri di organi direttivi delle OO.SS. saranno concessi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 56 ore all'anno per lavoratore, usufruibili a giornate intere oppure a gruppi di 4 ore.

Orario di lavoro

Orario normale

In attuazione dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Turnisti

Nei casi di attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, l'orario annuo è pari al seguente numero di giornate lavorative:

Addetti a 3 turni avvicendati giornalieri	Giornate lavorative annue		
	2013	2014	2015
attività su 17 turni settimanali	219,0	217,0	220,0
attività su 18 o più turni settimanali	216,5	214,5	217,5
attività su 21 turni settimanali	214,5	212,5	215,5

Per i lavoratori addetti a 3 turni avvicendati giornalieri, con attività svolta da 15 a 21 turni settimanali, viene anticipata una giornata lavorativa nel biennio 2014-2015: l'anticipazione sarà effettuata nel 2014 e, se ciò non fosse possibile, nel 2015 e sarà recuperata entro il 31 dicembre 2015.

Nel caso di risoluzione del rapporto prima del recupero, la giornata prestata sarà liquidata a regime normale.

Maternità

Le assenze per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali nel limite massimo di 10 mesi.

Trattamento di fine rapporto

Nelle aziende con oltre 50 dipendenti, il lavoratore può chiedere una seconda anticipazione del t.f.r. maturato, per le causali di legge e nel limite del 70% della propria giacenza in azienda.

Assistenza integrativa

Viene istituito il FASG&P, che sulla base dello Statuto e Regolamento di prossima emanazione, fornirà prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

Sono destinatari del fondo tutti i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e gli apprendisti, purché non già aderenti ad altre forme di assistenza sanitaria istituite a livello aziendale (*).

Il contributo una tantum per la costituzione del fondo è pari ad € 2,50 a carico azienda, per ciascun lavoratore in forza al 1° gennaio 2013 e ad € 2,50 a carico di ciascun lavoratore al momento dell'iscrizione.

La contribuzione mensile sarà pari a € 8,00 a carico azienda ed € 8,00 a carico dipendente.

(*) Detti lavoratori possono tuttavia confluire in FASG&P.

Lavoro a tempo parziale

Non ha più natura sperimentale il limite del 3% del personale dell'unità produttiva occupato in ciascuna area funzionale (con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni superiori a 0,5) nel caso di richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2014 possono associarsi al Fondo anche i lavoratori non in prova cui si applica il c.c.n.l., indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione, purché abbiano già aderito ad una forma di previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Dal 1° dicembre 2015, il contributo al Fondo Gomma plastica viene elevato alle seguenti percentuali della retribuzione annua utile per il t.f.r.:

— 1,46% a carico azienda;

— 1,46% a carico dipendente.

Gas-acqua

Ipotesi di accordo - 14 gennaio 2014

Rinnovo del c.c.n.l.

➤ *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015

➤ *Parti stipulanti:* Anfida, Anigas, Assogas, Confindustria Energia, Federestrattiva, Federutlity con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua

Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

— Minimi tabellari (gennaio 2014, gennaio 2015, luglio 2015)

— Una tantum

— Scatti di anzianità (dicembre 2015)

Retribuzioni dal 1° gennaio 2014

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Totale
Q	2.194,67	543,22	10,33	51,65	2.799,87
8	1.935,46	539,80	10,33	—	2.485,59
7	1.753,86	535,17	10,33	—	2.299,36
6	1.572,25	530,34	10,33	—	2.112,92

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione	Totale
5	1.391,19	525,90	10,33	—	1.927,42
4	1.278,93	522,83	10,33	—	1.812,09
3	1.166,66	520,78	10,33	—	1.697,77
2	1.010,92	517,14	10,33	—	1.538,39
1	864,00	513,54	10,33	—	1.387,87

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Gas-Acqua» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Scioglimento della riserva

Le Parti stipulanti scioglieranno la riserva sull'accordo. Sulla retribuzione di aprile 2014, in assenza di opposizione del lavoratore, le aziende effettueranno una trattenuta a titolo di quota rinnovo contrattuale, il cui importo sarà indicato dalle OO.SS.

Classificazione del personale

Entro il 31 dicembre 2014 le Parti definiranno un nuovo sistema classificatorio che dovrà unificare l'intera filiera gas-acqua, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2015.

Periodo di prova

La malattia, l'infortunio ed i periodi di assenza per gravidanza e puerperio sospendono il periodo di prova per la durata dell'evento morboso, entro il limite del termine del periodo di prova di calendario previsto dal c.c.n.l.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell'ipotesi di accordo 14 gennaio 2014 ed in servizio alla data di erogazione, spetta un importo forfettario una tantum per l'anno 2013, nei seguenti importi:

Livello	Importi
Q	473,30
8	417,40
7	378,27
6	339,14
5	300,00
4	275,78
3	251,56
2	218,02
1	186,34

L'erogazione avverrà con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo.

In caso di assunzione nel corso del 2013 e con riguardo ai giorni di assenza non retribuita nel periodo, l'importo è erogato per quattordicesimi in base ai mesi interi di servizio prestato, computando anche le frazioni pari o superiori a 15 giorni.

In caso di passaggio di livello in corso d'anno 2013, l'importo va riferito pro-quota al livello di appartenenza.

In caso di assenza a retribuzione ridotta nell'anno 2013, l'importo viene corrisposto con la stessa percentuale di riduzione.

Nel caso di prestazioni part-time svolte nel corso dell'anno 2013, l'importo sarà riproporzionato.

L'una tantum è stata quantificata considerando i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti legali e contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza gennaio 2014, gennaio 2015 e luglio 2015 gli importi dei minimi retributivi sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.1.2015	Dal 1.7.2015
Q	2.194,67	2.257,76	2.868,82
8	1.935,46	1.991,10	2.590,73
7	1.753,86	1.804,29	2.393,68
6	1.572,25	1.617,46	2.196,41
5	1.391,19	1.431,19	2.000,09
4	1.278,93	1.315,69	1.878,05
3	1.166,66	1.200,19	1.757,03
2	1.010,92	1.039,98	1.588,37
1	864,00	888,84	1.429,09

L'erogazione avverrà con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo.

L'erogazione della tranches di luglio 2015 avverrà sulla base del nuovo sistema classificatorio (v. supra).

Indennità di contigenza

Dal 1° luglio 2015 è conglobata nei minimi di retribuzione.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 31 dicembre 2015 l'istituto degli aumenti periodici di anzianità è abrogato.

La relativa voce retributiva viene congelata in cifra nell'importo individualmente maturato e corrisposto a ciascun lavoratore al 31 dicembre 2015 come elemento ad personam non riassorbibile compreso nella retribuzione individuale, comprensivo dei 24/esimo pro quota maturati al 31 dicembre 2015.

Orario di lavoro

Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l'orario normale (38 ore e 30 minuti medi settimanali) può essere realizzato attraverso un orario:

- di 38 ore settimanali, con assorbimento dei permessi per ex festività;
- di 39 ore settimanali, con riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario.

Detti orari possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di stipula del c.c.n.l. 1° marzo 2002 (*).

(*) Ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite a tali lavoratori dal c.c.n.l., gli verranno pagate, con quote orarie di retribuzione globale non maggiorate e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti, le ore eccedenti su base settimanale oppure gli verranno riconosciute corrispondenti ore annue di riduzione di orario.

Reperibilità

Lavoro a turni

Ai soli fini del calcolo delle maggiorazioni per turni, per orario notturno si intende il periodo intercorrente tra le ore 21.00 e le ore 6.00.

Compenso per cessazione di lavoro in turni

I lavoratori addetti al turno che abbiano compiuto i 58 anni di età con almeno 20 anni di lavoro in turno, in caso di assegnazione per decisione aziendale ad attività non richiedenti la turnazione, hanno diritto a conservare il 100% dell'importo medio annuo percepito nell'ultimo anno. Detta percentuale viene riproporzionata in ragione di 1/20 per ogni anno di servizio in turno, nel caso di lavoratori con almeno 58 anni di età e con meno di 20 anni di lavoro in turni.

I lavoratori che abbiano compiuto i 58 anni di età con almeno 20 anni di lavoro in turno ovvero 30 anni di lavoro in turno, possono richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, di essere utilizzati in attività equivalenti (per quanto riguarda la qualifica) non richiedenti lavoro in turno, conservando il 100% dell'importo medio annuo percepito nell'ultimo anno.

Dal 1° gennaio 2015 viene introdotta una disciplina unica per il servizio di reperibilità, finora regolato dalle discipline previste dai precedenti cc.cc.nn.l., che da detta data cessano di avere effetto. La seguente disciplina è incumulabile con eventuali trattamenti aziendali in atto.

L'impegno di reperibilità è limitato a 12 giorni/mese di servizio pro capite. Per le giornate eccezionalmente eccedenti il 12° giorno/mese i compensi saranno maggiorati del 15%.

Le attività sono retribuite come lavoro straordinario e per i tempi di andata e ritorno è stabilita forfettariamente un'ora di straordinario.

Qualora il riposo giornaliero risulti inferiore alle 11 ore nelle 24, il lavoratore ha diritto a riposi compensativi fino a concorrenza delle 11 ore, da godere nelle 48 ore successive e ferma restando la maggiorazione per straordinario.

I compensi per reperibilità sono i seguenti:

Decorrenza	FederUtility/Anfida		Anigas	
	Feriale	Sabato non lavorato e festivo	Feriale	Sabato non lavorato e festivo
dal 1° gennaio 2015	20,88	29,04	20,41	27,22
dal 1° gennaio 2016	21,38	29,70	20,91	28,22
dal 1° gennaio 2017	21,88	29,70	21,88	29,22
dal 1° gennaio 2018	21,88	30,50	21,88	30,50

In considerazione delle differenze esistenti sulla base delle discipline precedenti, per le aziende Assogas, Federestrattiva si convengono i seguenti allineamenti:

Decorrenza	Feriale	Festivo
dal 1° gennaio 2015	13,38	20,04

A partire dal 2016, dal 1° gennaio di ogni anno, gli importi si incrementeranno di € 1,00 per il servizio feriale e di € 1,25 per il servizio festivo, fino a raggiungere i valori di € 21,88 ed € 30,50 di cui sopra.

I compensi sono corrisposti mensilmente, sono omnicomprensivi non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.

La reperibilità può essere richiesta con impegno diversificato ed in sede aziendale possono essere attuate forme di reperibilità oraria, per quote pari ad 1/16esimo (feriale) e di 1/24esimo (sabato e festivi) del compenso di cui sopra, fatto salvo un impegno minimo di 3 ore per la

reperibilità in giornata feriale e di 6 ore per la reperibilità in giornata festiva o di sabato non lavorato.

Al personale che opera da remoto, oltre ai suddetti compensi, spetta un compenso aggiuntivo di € 3,00 giornalieri (riproporzionati, in caso di attuazione di reperibilità oraria, in ragione di 1/24esimo per ogni ora), eventualmente assorbito nella retribuzione dovuta per la prestazione eseguita sul luogo di intervento.

Lavoro notturno

Ai fini contrattuali si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6.

Premio di risultato

Viene individuato un premio di produttività, aggiuntivo al premio aziendale di risultato e non consolidabile con esso, nei seguenti importi:

Livello	Importi
Q	378,64
8	333,92
7	302,61
6	271,31
5	240,00
4	220,62
3	201,24
2	174,41
1	149,07

Gli importi sono quantificati considerando in essi i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale e beneficiano della tassazione e contribuzione agevolata.

Apprendistato

Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le aziende che occupano più di 10 dipendenti devono avere mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato almeno l'82% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, nonché i contratti risolti consensualmente o durante o al termine del periodo di prova (nelle aziende con meno di 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, le parti possono stabilire una quota di lavoratori comunque non computabili).

Periodo di prova

Il periodo di prova, utile agli effetti della durata del contratto di apprendistato e dell'anzianità di servizio, ha la durata di 3 mesi, riducibili alla metà per gli apprendisti che abbiano frequentato nel corso di precedenti rapporti, corsi di formazione inerenti il profilo professionale da conseguire.

Durata

La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così fissata:

Livelli	Durata complessiva (mesi)	Primo periodo (mesi)	Secondo periodo (mesi)	Terzo periodo (mesi)
7 e 8	24	12	6	6
4, 5 e 6	30	12	12	6

Livelli	Durata complessiva (mesi)	Primo periodo (mesi)	Secondo periodo (mesi)	Terzo periodo (mesi)
3	36	12	12	12
2	30	15	15	-

Inquadramento e retribuzione

A far data dall'abolizione degli scatti di anzianità (v. supra), nel primo e secondo periodo (*) all'apprendista sarà riconosciuta un'indennità temporanea di € 20,00 per 12 mensilità, utile ai fini del t.f.r.

(*) Solo nel primo periodo nel caso di qualifica finale al 2° livello.

Attività formativa

La formazione di base e trasversale, erogata tramite offerta formativa pubblica, è pari ad un monte ore annuo complessivo non superiore a 120 ore per il triennio, la formazione tecnico-professionale è erogata dalle aziende per una durata non inferiore a 80 ore medie annue.

L'accordo fornisce i profili formativi e un modello di piano formativo individuale.

Malattia

In caso di malattia l'apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 3, 6 e 8 mesi, a seconda che la durata del contratto sia pari a 24, 30 o 36 mesi.

Preavviso

Al termine del contratto, le parti potranno recedere con un preavviso di 15 giorni.

Trattamento normativo

In caso di malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi o altra causa di sospensione involontaria superiore a 30 giorni di calendario, calcolati anche per sommatoria di periodi più brevi, il rapporto di apprendistato si sospende e viene prolungato in pari misura il termine finale del contratto.

In caso di passaggio in qualifica, il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità di servizio.

Lavoro a termine

Le norme relative alla riassunzione a termine con gli intervalli di legge e quelle sull'assunzione successiva a termine senza soluzione di continuità non si applicano nei seguenti casi:

- sostituzione di lavoratori assenti;
- punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara, cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate;
- altre ipotesi concordate con accordo aziendale.

Oltre alle ipotesi stabilite dalla legge, la contrattazione aziendale può prevedere ulteriori ipotesi di contratti a termine acausali (per i quali non sono richieste le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive).

Fin dall'assunzione, i lavoratori a termine potranno iscriversi ai fondi di previdenza e di assistenza integrativi.

Contratto di somministrazione

L'assunzione in somministrazione è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Oltre all'ipotesi di contratto non superiore a 12 mesi, ulteriori ipotesi di contratti di sommini-

Contratto di inserimento

strazione acausali (per i quali non sono richieste le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) sono le seguenti:

- sostituzione di lavoratori assenti;
- punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara, cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate;
- start up di nuove iniziative connesse direttamente o indirettamente al business;
- avvio di processi riorganizzativi;
- partecipazione a programmi/progetti di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;
- messa a punto e diffusione di nuovo prodotto o servizio anche nell'ambito della commercializzazione e vendita;
- realizzazione di opere di costruzione/riconversione di impianti o reti;
- altre ipotesi concordate con accordo aziendale.

Previdenza integrativa

A seguito dell'abrogazione dell'istituto, la disciplina contrattuale si applica per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2012.

Le Parti confermano l'impegno a chiudere il Fondo Gas: qualora non si pervenisse alla sua soppressione, le Parti individueranno entro il 2° semestre del 2015 soluzioni in ordine alla contribuzione verso i fondi di previdenza integrativa di riferimento del settore.

Scuole private - Laiche

Verbale di riunione - 10 gennaio 2014

Classificazione del personale e rinnovo del c.c.n.l.

- > *Parti stipulanti:* Aninsei con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal
- > *Campo di applicazione:* dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati

> **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Scuole private - Laiche» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Rinnovo del c.c.n.l.

Nell'ambito del rinnovo del c.c.n.l. 2013-2015, col verbale di riunione 10 gennaio 2014 le Parti stipulanti si sono impegnate a disciplinare gli istituti del contratto a termine e dell'apprendistato professionalizzante alla luce delle nuove normative nonché a disciplinare transitoriamente il salario di anzianità con riferimento ai lavoratori che abbiano maturato, al 1° gennaio 2013, 2 anni di servizio nello stesso Istituto.

Classificazione del personale

Con verbale di riunione di pari data, la Commissione per la classificazione del personale ha disciplinato l'inquadramento degli addetti alle aree attrezzate per l'infanzia nei centri com-

merciali e simili, collocati, con la mansione di «assistenti all'infanzia», nel livello II dell'Area prima.

L'orario di lavoro è di 38 ore settimanali per 5 giorni a settimana, con turnazione con orario normale la domenica ed i giorni festivi.

La retribuzione è quella del livello II.

Trattamento di fine rapporto

ISTAT - Comunicato 14 gennaio 2014

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Differenza % indice	Rateo 1,5%	75% differenza indice	Coefficiente di rivalutazione
Gennaio 2013	dal 15.01 al 14.02	106,7	0,187793	0,125	0,140845	0,265845
Febbraio 2013	dal 15.02 al 14.03	106,7	0,187793	0,250	0,140845	0,390845
Marzo 2013	dal 15.03 al 14.04	106,9	0,375587	0,375	0,281690	0,656690
Aprile 2013	dal 15.04 al 14.05	106,9	0,375587	0,500	0,281690	0,781690
Maggio 2013	dal 15.05 al 14.06	106,9	0,375587	0,625	0,281690	0,906690
Giugno 2013	dal 15.06 al 14.07	107,1	0,563380	0,750	0,422535	1,172535
Luglio 2013	dal 15.07 al 14.08	107,2	0,657277	0,875	0,492958	1,367958
Agosto 2013	dal 15.08 al 14.09	107,6	1,032864	1,000	0,774648	1,774648
Settembre 2013	dal 15.09 al 14.10	107,2	0,657277	1,125	0,492958	1,617958
Ottobre 2013	dal 15.10 al 14.11	107,1	0,563380	1,250	0,422535	1,672535
Novembre 2013	dal 15.11 al 14.12	106,8	0,281690	1,375	0,211268	1,586268
Dicembre 2013	dal 15.12 al 14.01.2014	107,1	0,563380	1,500	0,422535	1,922535

Crediti di lavoro

ISTAT - Comunicato 14 gennaio 2014

N.B.: Modalità di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione

Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1° gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il coefficiente relativo al mese di **erogazione** del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l'importo del credito già rivalutato al 31 dicembre 1997.

Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1° gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese di **maturazione** del credito, che va moltiplicato per l'importo del credito da rivalutare.

Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Dicembre 1997	106,5	1,000000	—
Gennaio 1998	106,8	1,002817	1,376857
Febbraio 1998	107,1	1,005634	1,373000
Marzo 1998	107,1	1,005634	1,373000
Aprile 1998	107,3	1,007512	1,370441
Maggio 1998	107,5	1,009390	1,367891
Giugno 1998	107,6	1,010329	1,366620
Luglio 1998	107,6	1,010329	1,366620
Agosto 1998	107,7	1,011268	1,365351

Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Settembre 1998	107,8	1,012207	1,364084
Ottobre 1998	108	1,014085	1,361558
Novembre 1998	108,1	1,015023	1,360299
Dicembre 1998	108,1	1,015023	1,360299
Gennaio 1999	108,2	1,015962	1,359042
Febbraio 1999	108,4	1,017840	1,356534
Marzo 1999	108,6	1,019718	1,354036
Aprile 1999	109	1,023474	1,349067
Maggio 1999	109,2	1,025352	1,346596
Giugno 1999	109,2	1,025352	1,346596
Luglio 1999	109,4	1,027230	1,344134
Agosto 1999	109,4	1,027230	1,344134
Settembre 1999	109,7	1,030047	1,340459
Ottobre 1999	109,9	1,031925	1,338019
Novembre 1999	110,3	1,035681	1,333167
Dicembre 1999	110,4	1,036620	1,331959
Gennaio 2000	110,5	1,037559	1,330754
Febbraio 2000	111	1,042254	1,324759
Marzo 2000	111,3	1,045070	1,321189
Aprile 2000	111,4	1,046009	1,320003
Maggio 2000	111,7	1,048826	1,316457
Giugno 2000	112,1	1,052582	1,311760
Luglio 2000	112,3	1,054460	1,309424
Agosto 2000	112,3	1,054460	1,309424
Settembre 2000	112,5	1,056338	1,307096
Ottobre 2000	112,8	1,059155	1,303620
Novembre 2000	113,3	1,063850	1,297867
Dicembre 2000	113,4	1,064789	1,296722
Gennaio 2001	113,9	1,069484	1,291030
Febbraio 2001	114,3	1,073239	1,286512
Marzo 2001	114,4	1,074178	1,285387
Aprile 2001	114,8	1,077934	1,280909
Maggio 2001	115,1	1,080751	1,277570
Giugno 2001	115,3	1,082629	1,275354
Luglio 2001	115,3	1,082629	1,275354
Agosto 2001	115,3	1,082629	1,275354
Settembre 2001	115,4	1,083568	1,274249
Ottobre 2001	115,7	1,086385	1,270945

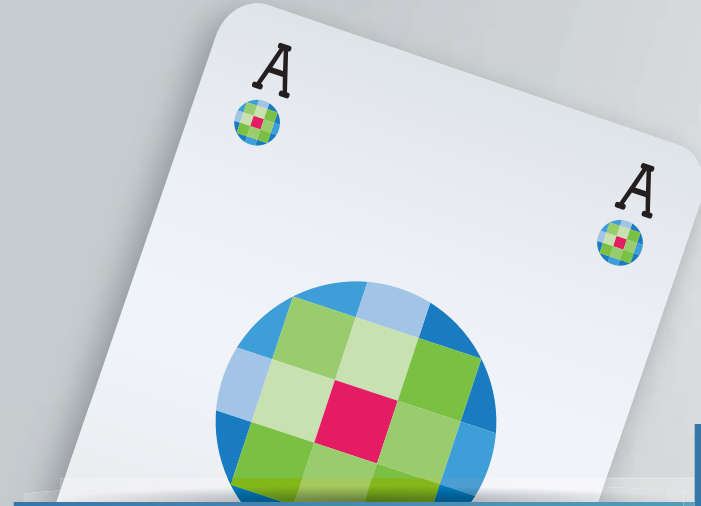
Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Novembre 2001	115,9	1,088263	1,268752
Dicembre 2001	116	1,089202	1,267658
Gennaio 2002	116,5	1,093897	1,262217
Febbraio 2002	116,9	1,097653	1,257898
Marzo 2002	117,2	1,100469	1,254678
Aprile 2002	117,5	1,103286	1,251475
Maggio 2002	117,7	1,105164	1,249348
Giugno 2002	117,9	1,107042	1,247229
Luglio 2002	118	1,107981	1,246172
Agosto 2002	118,2	1,109859	1,244063
Settembre 2002	118,4	1,111737	1,241962
Ottobre 2002	118,7	1,114554	1,238823
Novembre 2002	119	1,117371	1,235700
Dicembre 2002	119,1	1,118310	1,234662
Gennaio 2003	119,6	1,123005	1,229501
Febbraio 2003	119,8	1,124883	1,227448
Marzo 2003	120,2	1,128638	1,223364
Aprile 2003	120,4	1,130516	1,221331
Maggio 2003	120,5	1,131455	1,220318
Giugno 2003	120,6	1,132394	1,219306
Luglio 2003	120,9	1,135211	1,216280
Agosto 2003	121,1	1,137089	1,214272
Settembre 2003	121,4	1,139906	1,211271
Ottobre 2003	121,5	1,140845	1,210274
Novembre 2003	121,8	1,143662	1,207293
Dicembre 2003	121,8	1,143662	1,207293
Gennaio 2004	122	1,145540	1,205314
Febbraio 2004	122,4	1,149296	1,201375
Marzo 2004	122,5	1,150235	1,200394
Aprile 2004	122,8	1,153052	1,197462
Maggio 2004	123	1,154930	1,195515
Giugno 2004	123,3	1,157746	1,192606
Luglio 2004	123,4	1,158685	1,191639
Agosto 2004	123,6	1,160563	1,189711
Settembre 2004	123,6	1,160563	1,189711
Ottobre 2004	123,6	1,160563	1,189711
Novembre 2004	123,9	1,163380	1,186831
Dicembre 2004	123,9	1,163380	1,186831

Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Gennaio 2005	123,9	1,163380	1,186831
Febbraio 2005	124,3	1,167136	1,183011
Marzo 2005	124,5	1,169014	1,181111
Aprile 2005	124,9	1,172770	1,177328
Maggio 2005	125,1	1,174648	1,175446
Giugno 2005	125,3	1,176526	1,173570
Luglio 2005	125,6	1,179343	1,170767
Agosto 2005	125,8	1,181221	1,168905
Settembre 2005	125,9	1,182160	1,167977
Ottobre 2005	126,1	1,184038	1,166125
Novembre 2005	126,1	1,184038	1,166125
Dicembre 2005	126,3	1,185915	1,164278
Gennaio 2006	126,6	1,188732	1,161519
Febbraio 2006	126,9	1,191549	1,158773
Marzo 2006	127,1	1,193427	1,156950
Aprile 2006	127,4	1,196244	1,154225
Maggio 2006	127,8	1,200000	1,150613
Giugno 2006	127,9	1,200939	1,149713
Luglio 2006	128,2	1,203756	1,147023
Agosto 2006	128,4	1,205634	1,145236
Settembre 2006	128,4	1,205634	1,145236
Ottobre 2006	128,2	1,203756	1,147023
Novembre 2006	128,3	1,204695	1,146129
Dicembre 2006	128,4	1,205634	1,145236
Gennaio 2007	128,5	1,206573	1,144345
Febbraio 2007	128,8	1,209390	1,141679
Marzo 2007	129,0	1,211268	1,139909
Aprile 2007	129,2	1,213146	1,138145
Maggio 2007	129,6	1,216901	1,134632
Giugno 2007	129,9	1,219718	1,132012
Luglio 2007	130,2	1,222535	1,129403
Agosto 2007	130,4	1,224413	1,127671
Settembre 2007	130,4	1,224413	1,127671
Ottobre 2007	130,8	1,228169	1,124222
Novembre 2007	131,3	1,232864	1,119941
Dicembre 2007	131,8	1,237559	1,115693
Gennaio 2008	132,2	1,241315	1,112317
Febbraio 2008	132,5	1,244131	1,109798

Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Marzo 2008	133,2	1,250704	1,103966
Aprile 2008	133,5	1,253521	1,101485
Maggio 2008	134,2	1,260094	1,095740
Giugno 2008	134,8	1,265728	1,090863
Luglio 2008	135,4	1,271362	1,086029
Agosto 2008	135,5	1,272300	1,085227
Settembre 2008	135,2	1,269484	1,087635
Ottobre 2008	135,2	1,269484	1,087635
Novembre 2008	134,7	1,264789	1,091673
Dicembre 2008	134,5	1,262911	1,093296
Gennaio 2009	134,2	1,260094	1,095740
Febbraio 2009	134,5	1,262911	1,093296
Marzo 2009	134,5	1,262911	1,093296
Aprile 2009	134,8	1,265728	1,090863
Maggio 2009	135,1	1,268545	1,088440
Giugno 2009	135,3	1,270423	1,086831
Luglio 2009	135,3	1,270423	1,086831
Agosto 2009	135,8	1,275117	1,082830
Settembre 2009	135,4	1,271362	1,086029
Ottobre 2009	135,5	1,272300	1,085227
Novembre 2009	135,6	1,273239	1,084427
Dicembre 2009	135,8	1,275117	1,082830
Gennaio 2010	136,0	1,276995	1,081238
Febbraio 2010	136,2	1,278873	1,079650
Marzo 2010	136,5	1,281690	1,077277
Aprile 2010	137,0	1,286385	1,073345
Maggio 2010	137,1	1,287324	1,072562
Giugno 2010	137,1	1,287324	1,072562
Luglio 2010	137,6	1,292019	1,068665
Agosto 2010	137,9	1,294836	1,066340
Settembre 2010	137,5	1,291080	1,069442
Ottobre 2010	137,8	1,293897	1,067114
Novembre 2010	137,9	1,294836	1,066340
Dicembre 2010	138,4	1,299531	1,062488
Gennaio 2011	101,2	1,304672	1,058300
Febbraio 2011	101,5	1,308540	1,055172
Marzo 2011	101,9	1,313697	1,051030
Aprile 2011	102,4	1,320143	1,045898

Mese	Indice Istat	Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998	Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998
Maggio 2011	102,5	1,321432	1,044878
Giugno 2011	102,6	1,322721	1,043860
Luglio 2011	102,9	1,326589	1,040816
Agosto 2011	103,2	1,330456	1,037791
Settembre 2011	103,2	1,330456	1,037791
Ottobre 2011	103,6	1,335613	1,033784
Novembre 2011	103,7	1,336902	1,032787
Dicembre 2011	104,0	1,340770	1,029808
Gennaio 2012	104,4	1,345927	1,025862
Febbraio 2012	104,8	1,351084	1,021947
Marzo 2012	105,2	1,356240	1,018061
Aprile 2012	105,7	1,362686	1,013245
Maggio 2012	105,6	1,361397	1,014205
Giugno 2012	105,8	1,363976	1,012287
Luglio 2012	105,9	1,365265	1,011331
Agosto 2012	106,4	1,371711	1,006579
Settembre 2012	106,4	1,371711	1,006579
Ottobre 2012	106,4	1,371711	1,006579
Novembre 2012	106,2	1,369132	1,008475
Dicembre 2012	106,5	1,373000	1,005634
Gennaio 2013	106,7	1,375578	1,003749
Febbraio 2013	106,7	1,375578	1,003749
Marzo 2013	106,9	1,378157	1,001871
Aprile 2013	106,9	1,378157	1,001871
Maggio 2013	106,9	1,378157	1,001871
Giugno 2013	107,1	1,380735	1,000000
Luglio 2013	107,2	1,382024	0,999067
Agosto 2013	107,6	1,387181	0,995353
Settembre 2013	107,2	1,382024	0,999067
Ottobre 2013	107,1	1,380735	1,000000
Novembre 2013	106,8	1,376868	1,002809
Dicembre 2013	107,1	1,380735	1,000000

N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l'ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilità temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l'indice generale FOI è pari a 1,373.



La tua
carta vincente
per il futuro

www.formazione.ipsoa.it

I MASTER PART-TIME PER IL PROFESSIONISTA E IL MANAGER D'AZIENDA

FISCO

- ◆ **Scuola per il praticante dottore commercialista ed esperto contabile**
Palermo, dal 7 marzo al 29 maggio 2014
- ◆ **IVA**
Verona, dal 7 marzo al 16 aprile 2014
- ◆ **Nuove strategie di difesa del contribuente nel procedimento e nel processo**
Padova, dal 21 marzo al 15 aprile 2014
- ◆ **Fiscalità internazionale**
Torino, dal 21 marzo al 11 aprile 2014
Parma, dal 9 aprile al 13 maggio 2014
- ◆ **La difesa del contribuente nel procedimento e nel processo**
Firenze, dal 21 marzo al 17 maggio 2014
- ◆ **Dall'accertamento al processo tributario**
Milano, dal 28 marzo al 7 giugno 2014
- ◆ **Transfer Pricing - modulo specialistico**
Milano, dal 9 al 30 maggio 2014

LAVORO

- ◆ **Tutto Lavoro**
Torino, dal 19 marzo al 21 maggio 2014
Reggio Emilia, dal 20 marzo al 22 maggio 2014
Milano, dal 28 marzo al 23 maggio 2014
- ◆ **Gestione dei rapporti di lavoro nella crisi aziendale**
Roma, dal 21 marzo al 9 maggio 2014
Bologna, dal 28 marzo al 23 maggio 2014
Treviso, dal 16 maggio al 20 giugno 2014

DIRITTO

- ◆ **Fallimento e procedure concorsuali**
Rovigo, dal 14 febbraio al 1 marzo 2014
Milano, dal 14 al 29 marzo 2014
Roma, dal 21 marzo al 5 aprile 2014
Verona, dal 28 marzo al 12 aprile 2014
- ◆ **Procedure concorsuali**
Vicenza, dal 21 febbraio al 15 marzo 2014
Parma, dal 7 al 22 marzo 2014
- ◆ **Domestic and International banking law**
Milano, dal 4 aprile al 12 luglio 2014

GESTIONE D'IMPRESA

- ◆ **Controllo di gestione, finanza e Business plan su excel**
Marina di Massa, dal 28 febbraio al 29 marzo 2014
Milano, dal 14 maggio al 3 luglio 2014

E PER I NEO LAUREATI

- ◆ **Master Tributario - formula full time 100% stage garantito ai partecipanti**
Milano, dal 13 ottobre 2014 al 26 giugno 2015



DA OGGI PUOI LAVORARE CON PIÙ GUSTO
scegliendo esattamente quello che vuoi.



Nasce TuttoLavoro Suite

L'accesso unico e completo al mondo del lavoro

La soluzione informativa on line che ti permette di consultare in modo semplice e immediato, da un unico punto di accesso, tutti i contenuti in materia di lavoro.

TuttoLavoro Suite, mette a tua disposizione, più di 310 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980. Da oggi, inoltre, hai la possibilità di configurare la soluzione più adatta alle tue esigenze, a partire dalla banca dati sino ai singoli moduli complementari di approfondimento: notizie quotidiane, commenti d'autore, casi risolti dell'Esperto, disciplina sanzionatoria, previdenziale e sulla privacy, formule e modelli, procedure di calcolo e per l'elaborazione del costo del lavoro.

E in più, con **TuttoLavoro Suite** puoi scaricare gratuitamente sullo smartphone NotizieTL, la App che ti aggiorna sulle novità del mondo del lavoro.

TuttoLavoro Suite: da oggi scegli solo quello che vuoi!



Y84EF_LA



Wolters Kluwer
Italia

Richiedi maggiori informazioni su:
www.indicitalia.it/tuttolavoro